SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1º dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 settembre 2003.

Proroga fino al 31 dicembre 2003 della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti di talune società.

03A11880

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 novembre 2003, n. **339**.

Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Il dipendente pubblico *part-time* che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 543):

Presentato dal on. BONITO ed altri il 13 giugno 2001.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 luglio 2001 con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione il 13 e 25 settembre 2001.

Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione il 16, 17 ottobre 2001 e approvato il 18 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 762):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 ottobre 2001 con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 novembre 2001 e 16 gennaio 2002.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante il 19 febbraio 2002 con parere della 1ª commissione (Affari costituzionali).

Esaminato dalla 2ª commissione il 26 febbraio 2002 e approvato il 12 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 543-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 marzo 2002 con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla II commissione l'11 aprile 2002 e 20 giugno 2002.

Esaminato in aula il 3 novembre 2003 e approvato il 5 novembre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-*bis*. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore».

Nota all'art. 2:

— Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riportato nelle note all'art. 1.

03G0365

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Brindisi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono statti eletti il consiglio comunale di Brindisi ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Antonino;

Considerato che, in data 15 ottobre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pezzuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministero dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brindisi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Antonino.

Il citato amministratore, in data 15 ottobre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 03/11579/13/Gab. del 5 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brindisi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pezzuto.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sotto stati eletti il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe De Lisa;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Ariano Irpino in data 5 marzo 2002, confermata dalla corte di appello di Napoli e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 2195 del 27 gennaio 2003, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale d Fontanarosa (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe De Lisa.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Ariano Irpino del 5 marzo 2002, confermata dalla corte di appello di Napoli con la sentenza del 4 luglio 2002 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 2195 del 27 gennaio 2003, notificata all'ufficio territoriale del governo di Avellino il 3 ottobre 2003, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità a sensi dell'art. 60, comma 1, n. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino).

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12870

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2003.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, periodo 13 luglio 2003-12 gennaio 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, a decorrere dal 13 luglio 2003 il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,74 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A13012

DECRETO 21 novembre 2003.

Termini e modalità di pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per l'anno 2003, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come, da ultimo, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede che: la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del predetto testo unico, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'art. 62 del medesimo testo unico; per l'anno 2003, il decreto previsto dal predetto art. 3, comma 4, è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno; la misura dell'acconto, è riferita all'accisa e all'imposta di consumo rispettivamente dovuta per gli oli minerali, escluso il gas metano, e per gli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio, con riguardo ai parametri indicati alle lettere *a)* e *b)*, di cui al secondo periodo dello stesso comma 1;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2003, di determinare in relazione ai termini e alle modalità di pagamento dell'accisa le disposizioni utili per stabilire la competenza economica dei versamenti d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il pagamento dell'accisa, relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003, è effettuato entro il 27 dicembre 2003 un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2004.

Art. 2.

1. Per il pagamento dell'imposta di consumo, relativa alle immissioni in consumo nel mese di dicembre 2003, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è effettuato, entro il 27 dicembre 2003, un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'imposta dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel mese di novembre 2003. Al conguaglio si provvede entro il 31 gennaio 2004.

Art. 3.

1. I pagamenti dell'accisa e dell'imposta di consumo relativi ai prodotti di cui agli articoli 1 e 2, compresi quelli relativi al gas metano e quelli a titolo di acconto, la cui scadenza è fissata al giorno 27 dicembre 2003, sono effettuati, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, anche tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se eseguiti entro il giorno 18 dello stesso mese.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 382

03A13015

DECRETO 24 novembre 2003.

Variazione di prezzo di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto. il decreto direttoriale 19 dicembre 2002 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte E.T.I. S.p.a. e Cigars & Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella B) - sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Cigars & Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alla tabella B allegata ai citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B) - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
2.315,33	460,00	766,67	1.058,00	4.600,00
2.818,67	560,00	933,33	1.288,00	5.600,00
3.020,00	600,00	1.000,00	1.380,00	6.000,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalla tabella B allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti nazionali

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ELITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS CLASSIC SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS E	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
MS E	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS F	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS F	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS F	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
MS ITALIA	Confezione da 50 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 6,50
MS ITALIA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS L	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
MS L	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS L	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS M	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS M	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
MS M	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
MS RED ITALIA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60

(TABELLA B)
SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARTURO FUENTE CHATEAU FUENTE	Confezione da 20 pezzi	€ 1.810,00	€ 1.700,00	€ 170,00
ARTURO FUENTE CHATEAU FUENTE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.810,00	€ 1.700,00	€ 8,50
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 500,00	€ 440,00	€ 55,00
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 500,00	€ 440,00	€ 2,20
ARTURO FUENTE CORONA GRANDE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.640,00	€ 1.480,00	€ 185,00
ARTURO FUENTE CORONA GRANDE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.640,00	€ 1.480,00	€ 7,40
ARTURO FUENTE CUBAN CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.680,00	€ 1.520,00	€ 7,60
ARTURO FUENTE CUBAN CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.680,00	€ 1.520,00	€ 190,00
ARTURO FUENTE CUBANITOS	Confezione da 10 pezzi	€ 620,00	€ 600,00	€ 30,00
ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE	Confezione da 20 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.250,00	€ 225,00
ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.250,00	€ 11,25
ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.960,00	€ 1.760,00	€ 220,00
ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.960,00	€ 1.760,00	€ 8,80
ARTURO FUENTE EPICURE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.540,00	€ 192,50
ARTURO FUENTE EPICURE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.650,00	€ 1.540,00	€ 7,70
ARTURO FUENTE EXQUISITOS MADURO	Confezione da 50 pezzi	€ 780,00	€ 720,00	€ 180,00
ARTURO FUENTE EXQUISITOS MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 780,00	€ 720,00	€ 3,60
ARTURO FUENTE FLOR FINA 8-5-8	Confezione da 25 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 200,00
ARTURO FUENTE FLOR FINA 8-5-8	Confezione da 1 pezzo	€ 1.800,00	€ 1.600,00	€ 8,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY CLASSIC	Confezione da 25 pezzi	€ 3.880,00	€ 3.200,00	€ 400,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY CLASSIC	Confezione da 1 pezzo	€ 3.880,00	€ 3.200,00	€ 16,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SIGNATURE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.640,00	€ 2.960,00	€ 14,80
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SIGNATURE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.640,00	€ 2.960,00	€ 370,00
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.340,00	€ 167,50
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.340,00	€ 6,70
ARTURO FUENTE PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.340,00	€ 1.240,00	€ 155,00
ARTURO FUENTE PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.340,00	€ 1.240,00	€ 6,20
ARTURO FUENTE RESERVA DON CARLOS	Confezione da 25 pezzi	€ 2.890,00	€ 2.600,00	€ 325,00
ARTURO FUENTE RESERVA DON CARLOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.890,00	€ 2.600,00	€ 13,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 2	Confezione da 25 pezzi	€ 4.130,00	€ 3.800,00	€ 475,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 2	Confezione da 1 pezzo	€ 4.130,00	€ 3.800,00	€ 19,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 3	Confezione da 25 pezzi	€ 2.630,00	€ 2.520,00	€ 315,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 3	Confezione da 1 pezzo	€ 2.630,00	€ 2.520,00	€ 12,60

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARTURO FUENTE RESERVA N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 2.640,00	€ 2.360,00	€ 295,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 4	Confezione da 1 pezzo	€ 2.640,00	€ 2.360,00	€ 11,80
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 25 pezzi	€ 2.500,00	€ 2.100,00	€ 262,50
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 1 pezzo	€ 2.500,00	€ 2.100,00	€ 10,50
FUENTE-FUENTE OPUS-X BELICOSO X3	Confezione da 42 pezzi	€ 4.140,00	€ 4.200,00	€ 882,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X BELICOSO X3	Confezione da 1 pezzo	€ 4.140,00	€ 4.200,00	€ 21,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X DOUBLE CORONA	Confezione da 32 pezzi	€ 6.920,00	€ 6.500,00	€ 1.040,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X DOUBLE CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 6.920,00	€ 6.500,00	€ 32,50
FUENTE-FUENTE OPUS-X FUENTE-FUENTE	Confezione da 32 pezzi	€ 4.650,00	€ 4.200,00	€ 672,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X FUENTE-FUENTE	Confezione da 1 pezzo	€ 4.650,00	€ 4.200,00	€ 21,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECXION N.2	Confezione da 29 pezzi	€ 6.300,00	€ 6.400,00	€ 928,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECXION N.2	Confezione da 1 pezzo	€ 6.300,00	€ 6.400,00	€ 32,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECXION N.4	Confezione da 42 pezzi	€ 3.880,00	€ 3.900,00	€ 819,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECXION N.4	Confezione da 1 pezzo	€ 3.880,00	€ 3.900,00	€ 19,50
FUENTE-FUENTE OPUS-X PERFECXION N° 5	Confezione da 1 pezzo	€ 4.132,00	€ 3.700,00	€ 18,50
FUENTE-FUENTE OPUS-X RESERVA D'CHATEAU	Confezione da 1 pezzo	€ 7.030,00	€ 6.000,00	€ 30,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 5.170,00	€ 5.000,00	€ 25,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X ROBUSTO	Confezione da 29 pezzi	€ 5.170,00	€ 5.000,00	€ 725,00
FUENTE-FUENTE OPUS-X SUPER BELICOSO	Confezione da 1 pezzo	€ 6.620,00	€ 5.600,00	€ 28,00
PADRON 2000	Confezione da 25 pezzi	€ 1.750,00	€ 1.640,00	€ 205,00
PADRON 2000	Confezione da 1 pezzo	€ 1.750,00	€ 1.640,00	€ 8,20
PADRON 3000	Confezione da 1 pezzo	€ 2.250,00	€ 2.040,00	€ 10,20
PADRON 3000	Confezione da 25 pezzi	€ 2.250,00	€ 2.040,00	€ 255.00
PADRON CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 5,00
PADRON CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 125,00
PADRON CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	€ 2.450,00	€ 2.100,00	€ 262,50
PADRON CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	€ 2.450,00	€ 2.100,00	€ 10,50
PADRON DIPLOMATICO	Confezione da 25 pezzi	€ 5.100,00	€ 4.600,00	€ 575,00
PADRON DIPLOMATICO	Confezione da 1 pezzo	€ 5.100,00	€ 4.600,00	€ 23,00
PADRON EXCLUSIVO	Confezione da 25 pezzi	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 500,00
PADRON EXCLUSIVO	Confezione da 1 pezzo	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 20,00
PADRON EXECUTIVE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.700,00	€ 3.000,00	€ 375,00
PADRON EXECUTIVE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.700,00	€ 3.000,00	€ 15,00
PADRON LONDRES	Confezione da 25 pezzi	€ 1.250,00	€ 1.140,00	€ 142,50
PADRON LONDRES	Confezione da 1 pezzo	€ 1.250,00	€ 1.140,00	€ 5,70
PADRON PRINCIPE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.180,00	€ 3.000,00	€ 375,00
PADRON PRINCIPE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.180,00	€ 3.000,00	€ 15,00
PADRON TORPEDO	Confezione da 1 pezzo	€ 6.400,00	€ 6.300,00	€ 31,50
PADRON TORPEDO	Confezione da 20 pezzi	€ 6.400.00	€ 6.300,00	€ 630,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 388

03A13014

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 novembre 2003.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari contenenti progesterone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme in materia di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli articoli 20 e seguenti;

Visto il regolamento CEE n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche e integrazioni, recante procedure comunitarie per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento CEE n. 1873/2003 della Commissione del 24 ottobre 2003 recante modifica dell'allegato II del regolamento CEE n. 2377/90, che riporta principi attivi per i quali non è necessario stabilire un limite residuale massimo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione, e successive modifiche;

Considerato che il progesterone, pur essendo un ormone naturale, può essere somministrato impropriamente quale fattore di crescita nelle specie animali produttrici di alimenti per l'uomo;

Considerato che la Commissione europea, al fine di evitare tale uso improprio dei farmaci contenenti progesterone, ha stabilito di restringere l'utilizzo di tali medicinali per le specie bovina, ovina, caprina ed equina, autorizzandone, a scopo terapeutico e zootecnico, esclusivamente la somministrazione per via intravaginale;

Valutato, altresì che, allo stato, le altre vie di somministrazione non garantiscono sufficientemente dai rischi comportati dalla presenza di residui nella carne e nei prodotti a base di carne derivati da animali trattati con progesterone;

Tenuto conto che la via di somministrazione intravaginale, risponde alle esigenze terapeutiche e mette al riparo da possibili abusi nell'utilizzo del farmaco;

Per questi motivi;

Dispone:

Art. 1.

1. È revocata l'autorizzazione alla commercializzazione di medicinali veterinari contenenti il principio attivo progesterone, destinati ad essere somministrati ad animali produttori di alimenti per il consumo umano, di cui all'allegato, nonché a tutti gli altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo, ancorché non espressamente richiamati.

2. Sono fatti salvi i medicinali veterinari contenenti progesterone, autorizzati esclusivamente alla somministrazione per via intravaginale.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le ditte interessate sono tenute a ritirare i lotti dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1, già immessi nel circuito commerciale.

2. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto è, altresì, vietata la vendita dei medicinali di cui all'art. 1, comma 1, e ne è vietata la somministrazione ad animali produttori di alimenti per l'uomo.

Art. 3

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Le specialità medicinali sottoelencate si intendono richiamate in tutte le forme farmaceutiche e in tutte le confezioni autorizzate:

Ditta	Prodotto	Numero di registrazione/ A.I.C.
Vetem S.p.a.	Progesterone	Reg. 856/A
Afi S.r.l.	Afisterone	101029 015
Lab. it. Biochim. Farm.co. Lisapharma S.p.a.	Progest E	Reg. 16429/1
Intervet International B.V.	Ninfalon	101870 018
	Ninfalon	101870 020
Gellini International S.r.l.	Gravormon E forte	102132014

03A12869

DECRETO 21 novembre 2003.

Istituzione dell'elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo ai sensi del decreto legislativo n. 95/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 5 novembre 2003;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo come previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95 (attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali), ove nell'art. 1, paragrafo *c)*, comma 2, si riporta che debbono essere segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese a tutti i vaccini e ai farmaci posti sotto monitoraggio intensivo, è istituito il relativo elenco a cura del Ministero della salute di cui all'allegato 1.

2. Vengono altresì esplicati i criteri di individuazione dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo in base ai quali l'elenco di cui all'allegato 1 è stato redatto e sarà aggiornato a cura del Ministero della salute.

3. Tale elenco sarà reso disponibile a tutti gli operatori sanitari tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute, la rete nazionale di farmacovigilanza, il bollettino d'informazione sui farmaci, la newsletter di farmacovigilanza del Ministero della salute, e diffuso anche grazie alla collaborazione delle regioni e province autonome, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

La farmacovigilanza in Italia sta vivendo da qualche anno una fase di rilevante sviluppo, che può essere attribuita in gran parte all'evoluzione scientifica della materia ed al consolidamento di varie esperienze a livello nazionale ed internazionale. In ambito europeo, questo processo evolutivo ha condotto alla definizione di un nuovo assetto della farmacovigilanza che è stato formalizzato con la normativa recepita in Italia mediante il decreto legislativo n. 95/2003. È significativa, in questo contesto, la riaffermazione della *segnalazione spontanea delle reazioni avverse sospette* come strumento fondamentale per l'attività di farmacovigilanza. Si tratta, infatti, ancora oggi del sistema più semplice ed economico per l'identificazione precoce di segnali di allerta relativi alla tossicità di farmaci che non possono essere evidenziati nel corso degli studi pre-registrativi. L'operatore sanitario che osserva una sospetta reazione avversa ad un farmaco non deve essere assolutamente certo del nesso di causalità; il semplice sospetto di una reazione avversa legata alla somministrazione di un farmaco è di per sé una ragione sufficiente per segnalare.

La segnalazione spontanea non deve essere considerata come un semplice obbligo burocratico e la nuova normativa ha voluto rafforzare la valenza scientifica e culturale di essa, eliminando le sanzioni penali in caso di omissione e fornendo delle indicazioni precise sulla tipologia delle reazioni avverse che dovranno essere oggetto della segnalazione stessa (vedi Box 1).

> Box 1. Cosa segnalare?
>
> I medici e gli altri operatori sanitari devono segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese da farmaci di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria attività; deve essere segnalata una reazione avversa anche a fronte di un dubbio o di un sospetto di nesso di causalità;
>
> (...) segnalare tutte le reazioni avverse osservate da tutti i vaccini e da farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero della salute.

In altri termini, si è cercato di definire una strategia nella sorveglianza spontanea focalizzando l'attenzione degli operatori sanitari sulle reazioni gravi ed inattese, a tutto vantaggio della qualità dell'informazione. Nel passato, infatti, l'obbligatorietà della segnalazione di *ogni* sospetta reazione avversa ha spesso creato un inutile «rumore di fondo» senza fornire informazioni aggiuntive sul profilo di sicurezza di farmaci di uso consolidato. In accordo con l'obiettivo principale della segnalazione spontanea, che è quello di individuare le reazioni avverse più rilevanti, agli operatori sanitari viene ora richiesto di segnalare *solo sospette reazioni gravi e/o inattese* per i farmaci in commercio da tempo, e *tutte* le sospette reazioni nel caso di vaccini e farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo.

La segnalazione delle sospette reazioni gravi e/o inattese rimane, come si vede, l'aspetto principale della farmacovigilanza. Tuttavia, come già accade in altri Paesi, per i farmaci di più recente introduzione in commercio sembra opportuno continuare a raccogliere e valutare anche le sospette reazioni avverse non gravi e/o già conosciute. Lo scopo di tale monitoraggio intensivo è di completare, anche a maggior garanzia degli utilizzatori, il profilo di sicurezza di questi farmaci colmando le inevitabili lacune della sperimentazione pre-registrativa (quali il limitato numero di pazienti, la selezione di essi, il periodo limitato di trattamento).

Per le suddette motivazioni, questo primo elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo comprende *tutte le specialità medicinali la cui introduzione in commercio è avvenuta a partire dal 1º gennaio 2002*. Al riguardo, va tenuto presente che l'elenco comprende solo le nuove molecole introdotte sul mercato. Questo spiega, ad esempio, l'esclusione di tutti i generici anche se autorizzati dopo la data sopra citata. Si tratta di una lista dinamica che sarà aggiornata con cadenza almeno semestrale a cura del Ministero della salute con i farmaci di nuova autorizzazione e che ha il solo significato di aggiornare gli operatori sanitari sulle specialità medicinali di più recente introduzione in commercio alle quali va attribuita una continuità di sorveglianza anche in assenza di problemi di sicurezza specifici. Per la stessa ragione, nei prossimi aggiornamenti dell'elenco potrebbero essere incluse anche nuove associazioni di farmaci singolarmente autorizzati da tempo, ovvero specialità medicinali di uso consolidato ma con nuove indicazioni terapeutiche e/o nuove vie di somministrazione. Il periodo di monitoraggio intensivo avrà tendenzialmente la durata di due anni, ma potrà essere prolungato o ridotto secondo il numero dei pazienti esposti e le informazioni raccolte nel corso delle valutazioni intermedie.

La modalità di segnalazione di sospette reazioni avverse da farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo è analoga alla procedura ordinaria (vedi Box 2).

> Box 2. A chi segnalare?
>
> I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni tramite l'apposita scheda, tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza.
>
> I medici e gli altri operatori sanitari operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le segnalazioni al responsabile di farmacovigilanza della ASL competente per territorio, direttamente o, nel caso di cliniche o case di cura, tramite la Direzione sanitaria.

L'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo rappresenta un'importante iniziativa nell'ambito del nuovo progetto di farmacovigilanza nazionale. La cooperazione di tutti gli operatori sanitari costituisce un elemento essenziale per la realizzazione di tale progetto.

L'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo ed i suoi futuri aggiornamenti saranno disponibili sul sito internet ufficiale del Ministero della salute (www.ministerosalute.it/medicinali/farmaco vigilanza/farmacovig.jsp). L'elenco riporta per ogni principio attivo inserito tutte le specialità medicinali autorizzate.

L'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo (allegato 1) viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le associazioni di categoria ed i responsabili di farmacovigilanza delle regioni e province autonome, consultati preliminarmente, sono invitati a darne la massima diffusione.

Elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo

ordine alfabetico specialità medicinale

Specialità medicinale	PrincipioAttivo	ATC	SSN - PFN
AERIUS	DESLORATADINA	R06AX27	C
AIRTAL	ACECLOFENAC	M01AB16	A
ALLEX	DESLORATADINA	R06AX27	C
ALMOGRAN	ALMOTRIPTAN	N02CC05	A
ALMOTREX	ALMOTRIPTAN	N02CC05	A
AXAGON	ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	A02BC05	A
AZOMYR	DESLORATADINA	R06AX27	C
CANCIDAS	CASPOFUNGIN	J02AX	H
CEPROTIN	PROTEINA C UMANA	B01AX49	H
CIALIS	TADALAFIL	G04BE08	C
CITOFUR	TEGAFUR	L01BC03	A
CLEVER	EBASTINA	R06AX22	C
COPAXONE	GLATIRAMER ACETATO	L03AX13	A
CYNT	MOXONIDINA	C02AC05	C (sosp)
DATSCAN	IOFLUPANO IODIO 123I	V09AB03	C
EMADOTE	FAMCICLOVIR	J05AB09	A
ENDOREM	FERUCARBOTRAN	V08CB03	C
ESOPRAL	ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	A02BC05	A
FABRAZYME	AGALSIDASE BETA	A16AB04	H
FAMVIR	FAMCICLOVIR	J05AB09	A
FISIOTENS	MOXONIDINA	C02AC05	C
GABRIOX	LINEZOLID	J01XX08	H
GLADIO	ACECLOFENAC	M01AB16	A
IXENSE	APOMORFINA	G04BE07	C
KAFENAC	ACECLOFENAC	M01AB16	C (sosp)
KESTINE	EBASTINA	R06AX22	C
KETEK	TELITROMICINA	J01FA15	A
KINERET	ANAKINRA	L04AA	H
LEVITRA	VARDENAFIL	G04BE09	C
LEVVIAX	TELITROMICINA	J01FA15	C
LINEZOLID Pharmacia	LINEZOLID	J01XX08	H
LUCEN	ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	A02BC05	A
LUMIGAN	BIMATOPROST	S01EX49	A
MABCAMPATH	ALEMTUZUMAB	L01XC04	H
MILTEX	MILTEFOSINE	L01XX09	C
NERIXIA	NERIDRONATO SODICO	M05BA49	A
NEXIUM	ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	A02BC05	A
OFTALAR	PRANOPROFENE	S01BC09	C
OPATANOL	OLOPATADINA	S01GX09	C
OSIGRAFT	OSTEOGENIC PROTEIN 1	M09AX	C
PRANOFLOG	PRANOPROFENE	S01BC09	C
RELERT	ELETRIPTAN	N02CC06	A
RELPAX	ELETRIPTAN	N02CC06	A
RESOVIST	FERUCARBOTRAN	V08CB03	C
SIMDAX	LEVOSIMENDAN	C01CX	C
TALUVIAN	APOMORFINA	G04BE07	C
TRACLEER	BOSENTAN MONOIDRATO	C02KX01	H
TRAVATAN	TRAVOPROST	S01EX49	A
UFT	TEGAFUR URACILE	L01BC03	A
UPRIMA	APOMORFINA	G04BE07	C
URAPLEX	TROSPIUM CLORURO	G04BD49	C
VFEND	VORICONAZOLO	J02AC03	H
VIREAD	TENOFOVIR DISOPROXIL	J05AF07	H
VIVANZA	VARDENAFIL	G04BE09	C
YARINA	DROSPIRENONE + ETINILESTRADIOLO	G03AA12	C
YASMIN	DROSPIRENONE + ETINILESTRADIOLO	G03AA12	C
ZENAPAX	DACLIZUMAB	L04AA08	H
ZIRAVIR	FAMCICLOVIR	J05AB09	A
ZOMETA	ACIDO ZOLEDRONICO	M05BA08	H
ZYVOXID	LINEZOLID	J01XX08	H

Elenco dei farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo

ordine alfabetico principio attivo

PrincipioAttivo	Specialità medicinale	ATC	SSN - PFN
ACECLOFENAC	AIRTAL	M01AB16	A
ACECLOFENAC	GLADIO	M01AB16	A
ACECLOFENAC	KAFENAC	M01AB16	C (sosp)
ACIDO ZOLEDRONICO	ZOMETA	M05BA08	H
AGALSIDASE BETA	FABRAZYME	A16AB04	H
ALEMTUZUMAB	MABCAMPATH	L01XC04	H
ALMOTRIPTAN	ALMOGRAN	N02CC05	A
ALMOTRIPTAN	ALMOTREX	N02CC05	A
ANAKINRA	KINERET	L04AA	H
APOMORFINA	IXENSE	G04BE07	C
APOMORFINA	TALUVIAN	G04BE07	C
APOMORFINA	UPRIMA	G04BE07	C
BIMATOPROST	LUMIGAN	S01EX49	A
BOSENTAN MONOIDRATO	TRACLEER	C02KX01	H
CASPOFUNGIN	CANCIDAS	J02AX	H
DACLIZUMAB	ZENAPAX	L04AA08	H
DESLORATADINA	AERIUS	R06AX27	C
DESLORATADINA	ALLEX	R06AX27	C
DESLORATADINA	AZOMYR	R06AX27	C
DROSPIRENONE + ETINILESTRADIOLO	YARINA	G03AA12	C
DROSPIRENONE + ETINILESTRADIOLO	YASMIN	G03AA12	C
EBASTINA	CLEVER	R06AX22	C
EBASTINA	KESTINE	R06AX22	C
ELETRIPTAN	RELERT	N02CC06	A
ELETRIPTAN	RELPAX	N02CC06	A
ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	AXAGON	A02BC05	A
ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	ESOPRAL	A02BC05	A
ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	LUCEN	A02BC05	A
ESOMEPRAZOLO MAGNESIO TRIIDRATO	NEXIUM	A02BC05	A
FAMCICLOVIR	EMADOTE	J05AB09	A
FAMCICLOVIR	FAMVIR	J05AB09	A
FAMCICLOVIR	ZIRAVIR	J05AB09	A
FERUCARBOTRAN	ENDOREM	V08CB03	C
FERUCARBOTRAN	RESOVIST	V08CB03	C
GLATIRAMER ACETATO	COPAXONE	L03AX13	A
IOFLUPANO IODIO 123I	DATSCAN	V09AB03	C
LEVOSIMENDAN	SIMDAX	C01CX	C
LINEZOLID	GABRIOX	J01XX08	H
LINEZOLID	LINEZOLID Pharmacia	J01XX08	H
LINEZOLID	ZYVOXID	J01XX08	H
MILTEFOSINE	MILTEX	L01XX09	C
MOXONIDINA	CYNT	C02AC05	C (sosp)
MOXONIDINA	FISIOTENS	C02AC05	C
NERIDRONATO SODICO	NERIXIA	M05BA49	A
OLOPATADINA	OPATANOL	S01GX09	C
OSTEOGENIC PROTEIN 1	OSIGRAFT	M09AX	C
PRANOPROFENE	OFTALAR	S01BC09	C
PRANOPROFENE	PRANOFLOG	S01BC09	C
PROTEINA C UMANA	CEPROTIN	B01AX49	H
TADALAFIL	CIALIS	G04BE08	C
TEGAFUR	CITOFUR	L01BC03	A
TEGAFUR URACILE	UFT	L01BC03	A
TELITROMICINA	KETEK	J01FA15	A
TELITROMICINA	LEVVIAX	J01FA15	C
TENOFOVIR DISOPROXIL	VIREAD	J05AF07	H
TRAVOPROST	TRAVATAN	S01EX49	A
TROSPIUM CLORURO	URAPLEX	G04BD49	C
VARDENAFIL	LEVITRA	G04BE09	C
VARDENAFIL	VIVANZA	G04BE09	C
VORICONAZOLO	VFEND	J02AC03	H

03A12918

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tomaificio 3000 piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Arlena di Castro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 novembre 2002 e successivo accertamento in data 6 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tomaificio 3000 piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Arlena di Castro (Viterbo) (codice fiscale 01582860563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il sig. Vincenzo Vitale, nato a Roma il 15 maggio 1949, domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12254

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Nucleo urbano a responsabilità limitata», in Cagliari, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Nucleo urbano a responsabilità limitata» con sede in Cagliari, costituita in data 28 aprile 1986 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Giua Marassi di Cagliari, n. REA 172955, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, con residenza in Sassari, via Principessa Iolanda n. 2, l'avv. Pierpaolo Greco, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, con residenza in Catanzaro, via Telegrafo n. 1, e il rag. Vincenzo Vitale, nato a Roma il 15 maggio 1949, con residenza in Roma, via Valle Viola n. 43, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12250

DECRETO 20 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione lavoro e servizi sociali Monte Rocca a r.l.», in liquidazione, in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di produzione lavoro e servizi sociali Monte Rocca a r.l.», in liquidazione, con sede in Verona (codice fiscale 02279620237), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Angelo Bertagna, nato a Nogara (Verona) il 10 marzo 1946, residente a Zevio (Verona) in via Pio XII n. 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12251

DECRETO 20 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Selea soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Nogara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 dicembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Selea soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Nogara (Verona), (codice fiscale 02558670234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carlo Alberto Murari, nato a Negar (Verona) il 31 luglio 1965, domiciliato in via Sant'Antonio n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12252

DECRETO 20 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Othieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Ozieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore in data 24 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 6 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell' art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Othieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Ozieri (Sassari) (codice fiscale 01651970905) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Giovanni Filippo Cherchi, nato a Sassari il 24 agosto 1964, ivi domiciliato in via Oriani n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12253

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Praie - Progetto lavoro soc. coop. sociale a r.l.», in Salerano Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Praie - Progetto lavoro soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Salerano Canavese (Torino) (codice fiscale 05766310014), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Davide Barberis, nato a Torino il 24 gennaio 1960, domiciliato in Moncalieri (Torino), via Real Collegio n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12871

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ristoidea-Lavanda soc. coop. sociale a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ristoidea-Lavanda soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Torino, (codice fiscale n. 06409930010), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pierantonio Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, ed ivi domiciliato in corso Vinzaglio n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12872

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «BIDIPI Service piccola soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «BIDIPI Service piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 03663200107), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Riccardo Biggini, nato a Genova il 9 marzo 1966 ed ivi domiciliato in via di Brera n. 2/25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12873

DECRETO 5 novembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «I Graffiti soc. coop. sociale a r.l.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «I Graffiti soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Forlì (codice fiscale n. 03181540406), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Andrea Assogna, nato a Roma il 2 luglio 1934, domiciliato in Forlì, corso Repubblica n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12874

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Service Point Puglia a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 31 gennaio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Service Point Puglia a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 7983, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Petrera in data 30 dicembre 1998, rep. n. 898, reg. imprese n. 7501, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12537

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Proxima a r.l», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 200l;

Visto il verbale di revisione del 30 ottobre 2002 e successivo accertamento del 27 gennaio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive — Direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Proxima a r.l.», con sede in Bari, n. pos. 8660, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Labriola in data 25 maggio 2000, rep. n. 31182, reg. imprese n. 62709, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12536

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio a r.l», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 30 ottobre 2002 e successivo accertamento del 18 gennaio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Sirio a r.l.», con sede in Bisceglie, n. pos. 7690, costituita per rogito notaio dott. Antonella Manno in data 9 dicembre 1996, rep. n. 273, reg. imprese n. 151155, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12535

DECRETO 27 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Japigia a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'11 ottobre 2002 e successivo accertamento del 7 gennaio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Japigia a r.l.» con sede in Bari, n. pos. n. 5328/207896, costituita per rogito notaio dott. Michele Somma in data 9 novembre 1984, rep. n. 17042, reg. imprese n. 16958, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 27 ottobre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12533

DECRETO 3 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Amicizia Pluriservizi a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 3 luglio 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Amicizia Pluriservizi a r.l.» con sede in Bari è stata sciolta e il sig. Antonio Peragine è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

La rag. Antonia Gramegna nata a Bari il 16 novembre 1943 ed ivi residente al Corso Sonnino n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa «Amicizia Pluriservizi a r.l.» con sede in Bari, costituita in data 19 gennaio 1985 per rogito del notaio Ernesto Fornaro, registro società n. 17389, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 3 luglio 1992 in sostituzione del sig. Antonio Peragine.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 3 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12542

DECRETO 3 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Borgo del Re a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 ottobre 1998 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Borgo del Re a r.l.», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Massimo Miani è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 1° ottobre 2003, pervenuto il 29 ottobre 2003;

Decreta:

Il dott. Antonio Veronico nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968 con studio in Modugno (Bari) al viale della Repubblica n. 20, è nominato liquidatore della società cooperativa «Borgo del Re a r.l.», con sede in Bari costituita in data 29 dicembre 1982 per rogito del notaio Corrado Magarelli, registro imprese n. 14627 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 13 ottobre 1998 in sostituzione del sig. Massimo Miani.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 3 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12543

DECRETO 3 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Sagittario a r.l.», in Casamassima.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Sagittario a r.l.», con sede in Casamassima è stata sciolta e il sig. Rocco Patrono è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Giuseppe D'Alessandro nato a Bari il 10 gennaio 1950 con studio in Bari alla via Suppa n. 28, è nominato liquidatore della società cooperativa «Sagittario a r.l.», con sede in Casamassima costituita in data 29 gennaio 1973 per rogito del notaio Pietro Albenzio, registro società n. 7648, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 22 dicembre 1993 in sostituzione del sig. Rocco Patrono.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 3 novembre 2003

Il dirigente: BALDI

03A12540

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Lupa 88», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 29 maggio 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Balestreri Calogero;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Balestreri Calogero;

Decreta

di nominare il dott. Vincenzo Farina residente in Albano via Tangenziale n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «La Lupa 88», con sede in Roma costituita in data 1º febbraio 1998 rogito notaio Giuseppa Spadaro repertorio n. 11544, B.U.S.C. 30552.

Roma, 4 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12532

DECRETO 5 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Pretorese a r.l.», in Pretoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 29 gennaio 2002;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, società cooperativa «Zootecnica Pretorese a r.l.», con sede in Pretoro costituita per rogito notar Pretaroli Carlo in data 8 aprile 1970, registro imprese n. 926 - codice fiscale 00235010691 - posizione n. 442/115680.

Chieti, 5 novembre 2003

Il direttore provinciale: DE PAULIS

03A12534

DECRETO 5 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nove Aprile 1982», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Vista la nota n. 4125 del 17 settembre 2003 dell'Associazione generale cooperative italiane con la quale si comunica che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Ritenuti sufficienti tali elementi per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2544 del codice civile, non si ritiene dover far ricorso agli accertamenti ispettivi;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, società cooperativa edilizia «Nove Aprile 1982», con sede in Brindisi, corso Umberto n. 120, costituita per rogito dott. Corrado Scorsonelli in data 23 aprile 1982, repertorio n. 269623, data omologazione 6 maggio 1982 tribunale di Brindisi, registro società n. 2683, posizione B.U.S.C. n. 1311/191114.

Brindisi, 5 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARZO

03A12539

DECRETO 6 novembre 2003.

Nomina di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I-B-b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 14 ottobre 2003, prot. n. 17577, della Confesercenti con la quale viene designato la rag.ra Carla Bertoldi quale membro effettivo;

Decreta:

La rag.ra Carla Bertoldi è nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

La Spezia, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

03A12538

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Pontecagnano», in Pontecagnano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Autotrasporti Pontecagnano», con sede in Pontecagnano, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Nuzzolo Pompeo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 luglio 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Autotrasporti Pontecagnano», con sede in Pontecagnano, sig. Nuzzolo Pompeo e la sua sostituzione con il rag. Marotta Antonio, nato a Salerno il 12 febbraio 1953, con studio a Salerno in via R. Galdieri n. 10.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12494

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Europig», in Salerno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Europig», con sede in Salerno, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Avallone Carmine;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 luglio 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Europig», con sede in Salerno, sig. Avallone Carmine e la sua sostituzione con la dott.ssa Marino Valentina, nata a Salerno il 30 marzo 1960, con studio a Salerno in viale Verdi, 29 - lotto 6 scala D.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12495

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «San Tommaso», in Scafati.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «San Tommaso», con sede in Scafati, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Tafuro Giacomo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 1998 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «San Tommaso», con sede in Scafati, sig. Tafuro Giacomo e la sua sostituzione con il dott. Cozzolino Ciro, nato a Napoli il 29 settembre 1941, con studio a Scafati in via G. Galilei n. 44.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i

destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12496

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «So.C.E.L.», in Aquara.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «So.C.E.L.», con sede in Aquara, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Martino Vittorio;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 gennaio 2003 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «So.C.E.L.», con sede in Aquara, sig. Martino Vittorio e la sua sostituzione con il dott. Russo Remo, nato a Salerno il 25 marzo 1981, con studio a Salerno, in viale Verdi n. 6.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12497

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Europa '95», in Buccino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Europa '95», con sede in Buccino, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Soriero Donato;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 agosto 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Europa '95», con sede in Buccino, sig. Soriero Donato e la sua sostituzione con il dott. Iuorio Romeo Mario, nato a Buccino il 10 giugno 1950, con studio a Salerno, in via Permenide n. 38.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12498

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Produttori agricoli Eurosele», in Eboli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Produttori agricoli Eurosele», con sede in Eboli, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Cascone Vincenzo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 agosto 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Produttori agricoli Eurosele», con sede in Eboli, sig. Cascone Vincenzo e la sua sostituzione con il dott. Mucciolo Luigi, nato a Nocera Inferiore il 2 aprile 1958, con studio ad Agropoli, in via Severino Capo n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12499

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavorazione Marmi», in Castel San Giorgio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Lavorazione Marmi», con sede in Castel San Giorgio, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Calvanese Lucia;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 novembre 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Lavorazione Marmi», con sede in Castel San Giorgio, sig. Calvanese Lucia e la sua sostituzione con il rag. Sellitto Rocco, nato a Mercato S. Severino il 27 novembre 1954, con studio a Mercato S. Severino, in via S. Felice n. 27, fraz. S. Eustachio.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12500

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Concerto Bandistico Città di Sarno», in Sarno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Concerto Bandistico Città di Sarno», con sede in Sarno, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Marmino Pietro;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 novembre 1998 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «Concerto Bandistico Città di Sarno», con sede in Sarno sig. Marmino Pietro e la sua sostituzione con l'avv. Pepe Antonio, nato a Torino l'8 marzo 1963, con studio a Sarno in Corso Amendola n. 78.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12501

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «Lavorcoop», in Bellosguardo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «Lavorcoop», con sede in Bellosguardo, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina dei liquidatori nelle persone di Cavallo Domenico, Crisci Domenico, Lista Giuseppe, Miele Biagio;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 aprile 2002 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico di liquidatori della società cooperativa «Lavorcoop», con sede in Bellosguardo, signori Cavallo Domenico, Crisci Domenico, Lista Giuseppe, Miele Biagio e la loro sostituzione con il dott. Gallo Rosa Maria, nata a Monteforte Cilento il 25 maggio 1964, con studio a Capaccio, in via Rettifilo n. 184.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12502

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Cafarola», in San Marzano sul Sarno.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2545 del codice civile che conferisce all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive funzioni in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale di assemblea straordinaria con il quale la cooperativa «La Cafarola», con sede in San Marzano sul Sarno, ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona di Viscardi Domenico;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 gennaio 1999 dal quale risulta un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletate le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 con le quali viene comunicato al liquidatore l'inizio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella seduta del 30 aprile 2003;

Decreta:

La destituzione dall'incarico del liquidatore della società cooperativa «La Cafarola», con sede in San Marzano sul Sarno, sig. Viscardi Domenico e la sua sostituzione con il dott. D'Amato Salvatore, nato a Salerno il 6 luglio 1963 con studio a Sarno, in via Vecchia Lavorate n. 143.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data di notifica per i destinatari dal medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque ne abbia interesse o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 6 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12493

DECRETO 11 novembre 2003.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della CISL.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 5/02 dell'8 aprile 2002 con cui è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota del 23 ottobre 2003 pervenuta allo scrivente ufficio in data 24 ottobre 2003 con la quale il sig. Sollazzo Vito Walter rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti a partire dal 10 novembre 2003;

Vista la nota prot. n. 90 del 7 novembre 2003 (pervenuta a questo ufficio il 10 novembre 2003) con la quale la CISL di Asti comunica di sostituire un proprio componente, il sig. Sollazzo Vito Walter dimissionario, all'interno del precitato comitato provinciale I.N.P.S. di Asti, con il sig. Bertarelli Riccardo;

Decreta:

Il sig. Bertarelli Riccardo è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della CISL di Asti, in sostituzione del sig. Sollazzo Vito Walter, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 11 novembre 2003

Il dirigente: FERSINI

03A12541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 24 novembre 2003;

Considerato che l'Associazione provinciale olivicoltori della provincia di Napoli, con nota del 7 gennaio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12247

DECRETO 24 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Toscano» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 novembre 2003;

Considerato che il Consorzio dell'olio toscano, con nota dell'11 gennaio 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiquality - Isti-

tuto di certificazione della qualità - Settore certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Toscano» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2003, protocollo n. 60901;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Toscano» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Toscano» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 28 marzo 1998, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003 e 10 giugno 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12248

DECRETO 28 ottobre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca, via della Tagliate n. 370 - Palazzo Agricoltura, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62889 del 27 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Lucca», riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2001 e con la modifica ad esso apportata all'atto della notifica della domanda di registrazione alla Commissione europea, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Vista la modifica apportata alla predetta disciplina di produzione che consiste nella modifica all'art. 3 del termine massimo consentito tra la raccolta delle olive e la molitura portato da tre a due giorni;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Lucca» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2001 con la modifica riportata nelle premesse al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Lucca» riferita all'olio extra vergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12249

DECRETO 6 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa), piazza Palestro n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Tutela Lardo di Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Lardo di Colonnata», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Lardo di Colonnata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Lardo di Colonnata», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Lardo di Colonnata».

Art. 2.

La denominazione «Lardo di Colonnata» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 66881 del 27 dicembre 2002 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Lardo di Colonnata», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LARDO DI COLONNATA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Lardo di Colonnata» è rappresentata esclusivamente da Colonnata, frazione montano collinare del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara, come meglio individuata dalla cartografia allegata.

Art. 3.

Descrizione del prodotto

3.1. Materia prima e ingredienti.

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Lardo di Colonnata» debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

Il «Lardo di Colonnata» è ottenuto dai tagli di carne corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte sugnosa) che ricopre il dorso dalla regione occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo spessore deve essere superiore ai 3 cm.

Gli ingredienti per la lavorazione e la stagionatura del prodotto sono: sale marino naturale, pepe nero macinato, rosmarino fresco, aglio sbucciato e spezzettato grossolanamente. Detti ingredienti sono tassativi, restando in ogni caso alla discrezione del produttore la determinazione delle quantità degli stessi.

Il produttore potrà, inoltre, utilizzare altre spezie, intere o macinate, in particolare cannella, anice stellato, coriandolo, noce moscata e chiodi di garofano ed altre erbe aromatiche, in particolare salvia e origano.

Sono esclusi le sostanze liofilizzate, gli aromi naturali, naturidentici ed artificiali, conservanti, additivi e starters.

3.2. Metodo di produzione.

Le caratteristiche microclimatiche presenti nella zona di elaborazione sono determinanti nella dinamica del ciclo produttivo.

La lavorazione è stagionale e si svolge da settembre a maggio, compresi, di ogni anno. Il lardo deve essere lavorato fresco. Entro e non oltre 72 ore dalla macellazione deve essere rifilato, massaggiato con sale e collocato nelle apposite vasche di marmo, localmente denominate conche, preventivamente strofinate con aglio, alternando strati di lardo con gli altri ingredienti fino al riempimento del recipiente. Al termine dell'operazione, sulla conca verrà apposto il coperchio. Le conche sono contenitori di marmo bianco a forma di vasca, realizzate con materiale proveniente dall'agro marmifero dei «Canaloni» del bacino di Colonnata, che presenta peculiarità di composizione e struttura indispensabili all'ottimale stagionatura e maturazione del prodotto. Le conche possono essere ricavate dallo svuotamento di un unico blocco di marmo oppure da lastre di spessore non inferiore ai 2 cm opportunamente assemblate. Per quanto attiene al coperchio delle conche, questo sarà di marmo o altro materiale idoneo. Il lardo dovrà riposare all'interno delle conche per un periodo di stagionatura non inferiore ai sei mesi. La stagionatura deve avvenire in locali poco areati e privi di qualsiasi condizionamento forzato, in modo da non compromettere la naturale umidità dell'ambiente. Durante la stagionatura il produttore dovrà verificare la consistenza della c.d. «salamora», che è il liquido rilasciato dal lardo a seguito del prolungato contatto con il sale. Qualora il lardo non formasse «salamora» in quantità sufficiente, il produttore potrà integrare il quantitativo della stessa con una soluzione fredda di acqua satura di cloruro di sodio, ottenuta dallo scioglimento di sale marino, nella misura occorrente all'ottimale conservazione del prodotto.

3.3. Caratteristiche del prodotto.

All'atto dell'immissione al consumo il «Lardo di Colonnata» presenta le seguenti caratteristiche:

caratteristiche fisiche:

forma: variabile, indicativamente rettangolare; spessore non inferiore ai 3 cm;

aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna mentre quella superiore è ricoperta dal sale di stagionatura reso scuro dalle piante aromatiche e dalle spezie; può essere presente una striscia di magro.

Nel complesso il prodotto appare umido, di consistenza omogenea e morbida, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente brunito.

Caratteristiche organolettiche:

profumo: fragrante e ricco di aromi;

sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e le spezie usate nella lavorazione.

3.4. Confezionamento.

Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso variabile, da 250 a 5000 grammi, confezionati sottovuoto in imballaggio plastico o di altro materiale idoneo ovvero in altre forme tali da garantire il mantenimento delle sue caratteristiche organolettiche.

Il lardo potrà essere commercializzato anche affettato ovvero macinato e opportunamente confezionato. Le operazioni di preaffettatura e macinatura con successivo confezionamento potranno avvenire esclusivamente nella zona di produzione e non dovranno pregiudicare le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Il rivenditore finale potrà procedere all'affettatura sul banco, avendo cura di salvaguardare lo speciale sigillo non riutilizzabile di cui all'art. 4.

Art. 4.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del regolamento CE n. 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura indicazione geografica protetta ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri maggiori rispetto a qualunque altra dicitura riportata in etichetta; il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; il logo del prodotto, consistente, come da riproduzione sotto riportata, in una figura romboidale formata da una superficie a bordi frastagliati con all'interno la figura in profilo di un maiale con sopra delle creste montane di dimensioni mm 73×73 con nello spazio sottostante centralmente la scritta «IGP», sovrastata dalla scritta «Lardo di Colonnata» in due righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale di mm 73. Le zone delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le scritte, ottenute con il carattere tipografico Galliard sono di colore nero. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il produttore avrà cura, prima del confezionamento, di apporre anche sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del trancio, lo speciale sigillo non riutilizzabile che riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il predetto logo del prodotto.

Nell'ipotesi di preaffettatura o macinatura con relativo idoneo confezionamento, qualora non sia possibile apporre o conservare sul prodotto lo speciale sigillo di cui sopra, il logo dovrà essere apposto unicamente sulla confezione.

I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti:

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda suinicola dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Lardo di Colonnata» è intraducibile.

Art. 5.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici, quali le molteplici testimonianze attestanti nel tempo il legame esclusivo con il territorio della particolare forma di lavorazione e conservazione del lardo, l'attribuzione della fama del Paese a tale attività, la presenza in loco di conche di marmo risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX;

riferimenti religiosi, quali il culto locale di S. Antonio Abate, considerato nei secoli ispiratore delle guarigioni del «fuoco sacro» attraverso applicazioni di lardo sulla pelle, nonché la dedica della chiesa parrocchiale a S. Bartolomeo, patrono dei macellai;

riferimenti culturali, come lo svolgimento di una tradizionale sagra del lardo in coincidenza con la festa di S. Bartolomeo;

riferimenti gastronomici, quali le numerose attestazioni nel tempo sulla bontà del prodotto unite alle informazioni sulla provenienza esclusiva del prodotto da Colonnata;

riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione con metodi leali e costanti.

La tracciabilità del prodotto è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

fattori geografici e climatici, consistenti nell'altitudine abbastanza elevata, nella accentuata umidità dell'ambiente, nelle temperature estive non eccessive e nelle limitate escursioni termiche giornaliere e annuali, che nell'insieme generano un microclima esclusivo particolarmente adatto alla lavorazione e conservazione del prodotto in maniera naturale;

fattori economici e sociali, consistenti nel forte radicamento dell'attività di produzione nella vita dei cavatori di marmo di Colonnata, i quali hanno potuto disporre di un alimento fortemente calorico, necessario per sopportare le proibitive condizioni di lavoro nelle cave;

fattori produttivi, consistenti nella facile reperibilità in loco della materia prima, degli ingredienti di base e dello speciale marmo (proveniente dalla località dei «Canaloni») necessario per la conservazione del prodotto, nella permanenza del prodotto nella particolare atmosfera delle «cantine» di Colonnata, nonché nell'utilizzo di metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in forme leali e costanti.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla I.G.P. «Lardo di Colonnata» è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

03A12794

DECRETO 13 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Radicchio rosso di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del radicchio rosso di Verona, con sede in Cologna Veneta (Verona), via Sabbion n. 36/B, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Radicchio rosso di Verona», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61692 del 20 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio del radicchio rosso di Verona, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Radicchio rosso di Verona», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio del radicchio rosso di Verona, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Radicchio rosso di Verona», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Radicchio rosso di Verona».

Art. 2.

La denominazione «Radicchio rosso di Verona» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61692 del 20 marzo 2003 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Radicchio rosso di Verona», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) «RADICCHIO ROSSO DI VERONA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La Indicazione geografica protetta (IGP) «Radicchio rosso di Verona» è riservata alla produzione orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La IGP «Radicchio rosso di Verona» è attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, ecotipo Radicchio rosso di Verona.

Il «Radicchio rosso di Verona» può essere «tipo precoce» oppure «tipo tardivo» e si distingue per i seguenti caratteri:

foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossan-

dosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura principale delle foglie, molto sviluppata, è di colore bianco;

per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicità di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;

il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 100-300 grammi per il «tipo tardivo»; viene commercializzato con una piccola parte apprezzabile della radice (fittone) di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.

Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio rosso di Verona» che utilizza la relativa IGP, oltre a rispettare le suddette caratteristiche di tipicità, dovrà presentare: toilettatura precisa e curata con cespo e fittone puliti e lavati, perfetto grado di maturazione, uniformità nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonché nelle dimensioni della piccola parte del fittone che rimane attaccato al cespo.

I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidità esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione del «Radicchio rosso di Verona» comprende, in provincia di Verona, il territorio dei comuni di: Trevenzuolo, Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone, Legnago, Minerbe, Roveredo di Guà, Cologna Veneta, Veronella, Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorgà, Erbè, Oppeano, Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.

In provincia di Vicenza è compreso il territorio dei comuni di: Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte, Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.

In provincia di Padova è compreso il territorio dei comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

Art. 4.

Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto

A Verona le prime vere coltivazioni di Radicchio rosso destinate al mercato iniziano ai primi del Novecento, anche se erano presenti già alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Chiamata «cicoria rossa» era coltivata nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante da frutto e della vite (Monografia statistica economica amministrativa della provincia di Verona - Sormano Moreti, Olski Firenze 1904). Dopo il secondo dopoguerra inizia una consistente commercializzazione del prodotto denominato «Radicchio rosso di Verona», destinato ai mercati nazionali e all'esportazione. Negli anni '60 il «Radicchio rosso di Verona» è oggetto di sperimentazione da parte dell'Istituto sperimentale di frutticoltura di Verona. Nel 1977 è tenuta una «Giornata del Radicchio rosso di Verona», convegno curato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ripreso successivamente nel 1993.

Nel veronese alcune feste, fortemente, volute dalle amministrazioni locali in favore del «Radicchio rosso di Verona», hanno ormai raggiunto la venticinquesima edizione.

Rintracciabilità:

l'origine del prodotto è comprovata, inoltre dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.

I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla IGP «Radicchio rosso di Verona». Per far ciò essi devono iscrivere, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio rosso di Verona» nell'elenco depositato presso la sede dell'Organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio rosso di Verona» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la località, la superficie coltivata a «Radicchio rosso di Verona» distinta per «tipo precoce» e per «tipo tardivo».

I produttori e i confezionatori iscritti all'elenco sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantità di «Radicchio rosso di Verona» a IGP effettivamente prodotta e commercializzata che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

L'impianto della coltura del «Radicchio rosso di Verona» si effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di piantine allevate in vivaio; per il «tipo precoce» la semina va effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 luglio e, per il «tipo tardivo», tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine avverrà con venti giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la semina.

È necessario l'impiego di seme sano, possibilmente certificato. Nel caso di produzione aziendale è necessario partire da piante sane evitando che queste, in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato aereo e radicale, procedendo alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.

Le tecniche colturali nella produzione del «Radicchio rosso di Verona» dovranno orientarsi ad accentuare la qualità della produzione tipica e il grado di ecocompatibilità della coltivazione. A tal fine, il «Radicchio rosso di Verona» dovrà inserirsi in rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura intercalare estivo-invernale di notevole rusticità, di utilizzare la fertilità residua del suolo; ciò per limitare l'apporto di fertilizzanti necessario a conservare le normali condizioni di fertilità dei terreni evitando, così, i fenomeni di sensibilità della coltura agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.

Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno; l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.

L'impiego dell'irrigazione andrà effettuato con particolare razionalità dopo la semina o il trapianto per assicurare una tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante per un costante livello qualitativo della produzione. Ciò avviene mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).

La raccolta del «Radicchio rosso di Verona» deve assicurare, per il «tipo tardivo» il mantenimento di buona parte della radice fittonante (almeno 8 centimetri); essa può iniziare dal 1º ottobre per il «tipo precoce» e dal 15 dicembre per il «tipo tardivo».

La produzione per ettaro di prodotto finito non potrà superare le 13 tonnellate per il «tipo precoce» e le 11 tonnellate per il «tipo tardivo».

Per il «Radicchio rosso di Verona» «tipo tardivo» deve essere effettuata una successiva trasformazione, che prevede una fase di forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante orizzontalmente in modo da formare cumuli, direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica, già esistenti in azienda, o nei magazzini. In tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed umidità che favoriscono la ripresa dell'attività vegetativa con mobilitazione dette sostanze di riserva accumulate nel fittone e conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finché queste acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio rosso di Verona».

Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie più esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un cespo con le caratteristiche previste, si recide la radice a non più di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di lavaggio e confezionamento, quest'ultima secondo le modalità previste all'art. 6 del presente disciplinare di produzione.

Confezionamento.

Il «Radicchio rosso di Verona» va immesso al consumo in confezioni conformi alle tipologie di seguito riportate, nel rispetto della normativa comunitaria:

Vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

Cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

Confezioni 30 × 40 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

Confezioni 30 × 50 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

Confezioni 40 × 60 in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;

Borsa retinata di Kg 0,5, di Kg 1 e di Kg 1,5.

Ciascuna confezione dovrà contenere un solo strato di prodotto e dovrà essere sigillata in modo che l'apertura dell'involucro determini la rottura del sigillo.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione riportata nell'allegata cartografia, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano presenza di sabbia, sono ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità; questa area omogenea si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione, specie per l'escursione termica tipica del periodo autunno-invernale.

In tale area infatti il clima è relativamente omogeneo, di tipo continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e nebbiosi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno. In genere la piovosità nel veronese aumenta andando dalla pianura alla montagna e da sud-ovest verso nord-est. I mesi più piovosi sono maggio, giugno e agosto mentre le minime si raggiungono nei mesi invernali.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle sue capacità culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire al Radicchio rosso di Verona caratteristiche organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista commerciale.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92.

Art. 8.

Elementi specifici di etichettatura

Tutte le confezioni dovranno essere provviste di un'etichetta che riproduce il logo della IGP «Radicchio rosso di Verona». Il logo è dato da tre grumi di Radicchio rosso con linee e striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e fiume Adige come riferimento all'origine geografica. Il logo, di seguito raffigurato con indicazione del panton dei colori, può presentare le seguenti dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni descritte sopra:

mm 28 × 21;

mm 60 × 48;

mm 105 × 85;

mm 150 × 120.

03A12820

DECRETO 13 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Cremona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Salame Cremona, con sede in Cremona, via Lanaioli n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame Cremona», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65639 del 7 novembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del Salame Cremona, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salame Cremona», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela del Salame Cremona, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Salame Cremona», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65639 del 7 novembre 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Salame Cremona».

Art. 2.

La denominazione «Salame Cremona» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salame Cremona», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME CREMONA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle indicazione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Salame Cremona» è riservata al prodotto di salumeria che, all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

2.1. *Fisico morfologiche.*

Peso a fine stagionatura non inferiore a 500 gr;

Diametro al momento della preparazione non inferiore a 70 mm;

Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.

2.2. *Chimiche e chimico-fisiche.*

Proteine totali: min. 20.0%;

Rapporto collageno/proteine: max 0.10;

Rapporto acqua/proteine: max 2.00;

Rapporto grasso/proteine: max 2.00;

PH: maggiore o uguale a 5.20.

2.3. *Microbiologiche.*

Carica microbica mesofila: > 1 × 10 alla settima unità colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

2.4. *Organolettiche.*

Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.

Consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza morbida;

Aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, caratterizzandosi per la tipica coesione delle frazioni muscolari e adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni (aspetto «smelmato»). Non sono presenti frazioni aponeurotiche evidenti.

Colore: rosso intenso.

Odore: profumo tipico e speziato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di elaborazione del Salame Cremona comprende il territorio delle seguenti regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Art. 4.

Prova dell'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del Salame Cremona sono:

4.1. riferimenti storici, che attestano in modo chiaro e preciso l'origine del prodotto ed il legame dello stesso con il territorio, nonché l'inserimento in ricette e tradizioni gastronomiche che dal territorio della provincia di Cremona si è poi esteso nell'ambito della valle Padana;

4.2. riferimenti culturali, secondo i quali il prodotto era ben presente nelle tradizionali manifestazioni popolari e contadine, già a partire dall'inizio del secolo. Ancora oggi, nonostante la fortissima industrializzazione e terziarizzazione della valle Padana, il Salame Cremona rafforza la sua tradizionale presenza nelle principali fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana (Fiera di Cremona ottobre, Millenaria di Gonzaga inizio settembre, Reggio Emilia fine aprile, ecc.).

4.3. La presenza di numerosi produttori — siano essi a capacità industriale o artigianale — dediti alla trasformazione delle carni dei suini che nella pianura Padana si andavano diffondendo a seguito della perfetta integrazione con l'industria lattiero-casearia e la coltivazione dei cereali (soprattutto mais). È questo legame, che è andato sempre più rafforzandosi nel secolo appena concluso, che ha fortemente contribuito allo sviluppo economico e sociale dell'intera area: cereali ed erbai che forniscono l'alimento per suini e vacche da latte, il siero del latte da sottoprodotto ad ottimo alimento per suini, il letame ed il liquame che mantengono e migliorano la fertilità della terra, gli artigiani prima e le industrie poi che trasformano il latte e la carne.

4.4. Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione della provenienza della produzione IGP, la prova dell'origine del «Salame Cremona» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'Organismo di controllo delle quantità di salame Cremona prodotta annualmente;

tenuta degli appositi registri di produzione del salame Cremona.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Materia prima.*

Provenienza materia prima - La materia prima da destinare alla produzione del «Salame Cremona» IGP deve provenire dai suini appartenenti al circuito di produzione dei prosciutti tutelati con le DOP «Prosciutto di Parma» e «prosciutto di San Daniele».

Caratteristiche materia prima - La carne suina da destinare al successivo impasto è quella ottenuta dalla muscolatura appartenente alla carcassa e dalle frazioni muscolari striate e adipose.

5.2. *Ingredienti.*

Sale, spezie, pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e spalmato nell'impasto.

Possono inoltre essere impiegati: vino bianco o rosso fermo, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

5.3. *Preparazione.*

Le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggiore dimensioni ed il tessuto adiposo molle, linfonodi e grossi tronchi nervosi.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi 6 mm.

La temperatura della carne alla triturazione deve essere superiore a 0º C.

La salatura deve essere effettuata durante la macinazione, ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi.

L'impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato per ottenere la tipica coesione dell'impasto.

Il Salame Cremona deve essere insaccato in budello naturale di suino, di bovino, di equino o di ovino ed il budello deve avere un diametro iniziale non inferiore a 65 mm.

La legatura, eseguita manualmente o meccanicamente, è effettuata con spago.

5.4. *Asciugatura.*

Tra le operazioni di insacco e quelle di asciugamento è ammesso lo stoccaggio del prodotto in cella, per una durata massima di giomi uno ed in condizioni di temperatura non inferiore ai 2º C e non superiore ai 10º C.

L'asciugamento è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 15º e 25º C). L'asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.

5.5 *Stagionatura.*

La stagionatura del Salame Cremona deve essere condotta in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria a temperatura compresa fra 11º e 16º C.

Il tempo di stagionatura non deve essere comunque inferiore alle 5 settimane.

Il periodo di stagionatura varia in relazione al calibro iniziale del budello, secondo la seguente tabella:

Calibro in mm (alla preparazione)	Tempo minimo di stagionatura espresso in giorni
65 - 75	35
76 - 80	45
81 - 85	60
86 - 90	80
91 - 95	90
96 - 100	100
101 e oltre	110

5.6. *Confezionamento.*

Il Salame Cremona può essere immesso al consumo in pezzi singoli, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero o in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento o porzionamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto Salame Cremona presenta un forte e consolidato legame con l'ambiente, che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona prima e nella Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai caseifici ed alla coltivazione del mais.

Il perfetto e vincente sinergismo tra l'allevamento del bovino da latte e quello dei suini, insieme alla coltivazione dei cereali, trova da tempo nel clima, nebbioso e poco ventilato, un alleato eccezionale che permette ai prodotti insaccati posti a stagionare, come i salami, di acquisire particolari caratteristiche di morbidezza, pastosità e spiccata aromaticità.

Il tutto, però, non avrebbe potuto consentire al Salame Cremona di raggiungere tali caratteristiche qualitative, se non fosse intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei salami del tutto peculiari.

Ancora oggi il Salame Cremona è prodotto con procedimenti che rispettano appieno la tradizione, i quali ben si coniugano con le nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.

Il fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si identifica con la spiccata capacità tecnica degli addetti alla preparazione del Salame Cremona, rimangono quindi ancora oggi elementi fondamentali e insostituibili, che assicurano la peculiarità e la reputazione del prodotto.

Infatti, il Salame Cremona ha goduto e gode tuttora di un'alta notorietà e reputazione, come attestato dalla sua tradizionale presenza nelle fiere agroalimentari della Valle Padana e come si rileva dalla sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed esteri.

Ciò è altresì confermato dalla presenza del «Salame Cremona» nelle liste dei principali prodotti agroalimentari con denominazione di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Paesi europei negli anni 1950-1970 (Germania, Francia, Austria, Spagna) in materia di protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un Organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92

Art. 8.

Etichettatura

In etichetta devono essere riportate, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le diciture «Salame Cremona» e «Indicazione Geografica Protetta» e/o sigla «IGP». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1276/98.

03A12821

DECRETO 13 novembre 2003.

Proroga dei termini stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 2003, concernente disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali è previsto il versamento del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 36, della legge 30 maggio 2003, n. 119, secondo cui i produttori possono aderire al versamento rateale del prelievo supplementare se rinunciano ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari;

Vista la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunità europee, che accorda allo Stato italiano, la possibilità per i produttori di versare il prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale in quattordici anni senza interessi a partire dal 1° gennaio 2004;

Visto il decreto 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato, per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003;

Considerato che la complessità delle procedure necessarie per l'atto di rinuncia al contenzioso in essere non consente di rispettare il termine del 15 novembre 2003, fissato all'articolo unico, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 luglio 2003;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rendere congruo il predetto termine al fine di consentire ai produttori interessati di aderire alla rateizzazione e, quindi, di porsi in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto per i periodi d'interesse;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 13 novembre 2003;

ADOTTA

il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il termine del 15 novembre 2003, previsto al comma 3, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, è prorogato al 15 febbraio 2004.

2. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto al comma 5, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, è prorogato al 31 marzo 2004.

3. Il termine del 15 febbraio 2004, previsto al comma 8, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, è prorogato al 15 maggio 2004.

4. Il termine del 15 marzo 2004, previsto al comma 10, dell'articolo unico, del decreto 30 luglio 2003, è prorogato al 15 giugno 2004.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 201

03A13016

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Enna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 14 settembre 2002 al 15 settembre 2002 nella provincia di Enna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Enna:

grandinate del 14 settembre 2002, del 15 settembre 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Aidone, Centuripe, Regalbuto, Troina;

grandinate del 14 settembre 2002, del 15 settembre 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Aidone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12805

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 19 giugno 2003 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Catania: grandinate del 19 giugno 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Bronte, Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Maniace, San Michele di Ganzaria, Vizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12806

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2003 di declaratoria delle gelate della prima decade di aprile 2003, verificatesi in alcuni comuni della provincia di Caserta:

grandinate dal 14 giugno 2003 al 16 giugno 2003 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, con esclusione dei comuni di Presenzano e Vairano Patenora, colpiti dalle gelate della prima decade di aprile 2003, già dichiarate eccezionali con il suddetto decreto;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Caserta: grandinate del 14 giugno 2003, del 16 giugno 2003; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio del comune di Pratella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE CALABRIA

DECRETO 21 ottobre 2003.

Autorizzazione all'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Certosa Fonte Pietre Bianche» in bottiglie PET, in favore della società «La Certosa S.r.l.», in Rende.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che, con istanza datata 15 ottobre 2003, l'amministratore della società «La Certosa S.r.l.», con sede legale in Rende, via Trieste, pal. MiraEdil e stabilimento nel comune di Poli c.da Camarda, ha chiesto l'autorizzazione regionale per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Certosa Fonte Pietre Bianche»;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 3443 del 29 maggio 2002, che riconosce come «acqua minerale naturale», ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1992, n. 105, modificato ed integrato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Certosa Fonte Pietre Bianche» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria «Certosa» sita nei comuni di Polia e Filadelfia, giusto decreto del dirigente generale del Dipartimento industria commercio ed artigianato della regione Calabria n. 4417 del 24 aprile 2002;

Vista l'autorizzazione sanitaria n. 2020 del 26 maggio 1999 rilasciata dal comune di Polia, per i locali adibiti a stabilimento, sulla scorta del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale di Vibo Valentia, prot. n. 52/91, del certificato di agibilità del 23 luglio 1991 e della concessione edilizia n. 38/902/91;

Considerato che l'utilizzazione dell'acqua minerale deonominata «Certosa Fonte Pietre Bianche» avviene nello stesso stabilimento e con le stesse attrezzature impiegate per l'utilizzazione delle acque minerali denominate «Certosa Fonte Camarda» e «Certosa Fonte Perna» entrambe riconosciute ed autorizzate dal Ministero della salute rispettivamente con decreti n. 1010 e n. 1011 del 4 marzo 1969;

Visto il decreto n. 7982 del 12 giugno 2003 del Dipartimento attività produttive della regione Calabria, che autorizza la società «La Certosa S.r.l.» al confezionamento dell'acqua minerale denominata «Certosa Fonte Pietre Bianche» in bottiglie PET Cobiter, prodotte direttamente nello stabilimento, utlizzando le preforme fornite dalla società «Cobarr S.p.a.», con sede in Anagni (Frosinone), con le indicazioni delle fasi di fabbricazione, dalle capacità di cl 33, 50, 75, 100, 150, 200 prodotti direttamente nello stesso stabilimento;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del dirigente del servizio che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato, in esecuzione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, articoli 5 e 6, integrato e modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339:

1) rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della società «La Certosa S.r.l.», con sede in via Trieste, pal. MiraEdil di Rende e stabilimento nel comune di Polia (Vibo Valentia) loc. Camarda, per l'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Certosa Fonte Pietre Bianche», in bottiglie PET Cobiter nei formati cl 33, 50, 75, 100, 150, 200, prodotte direttamente nello stesso stabilimento utilizzando le preforme fornite dalla società autorizzata, con le indicazioni delle fasi di fabbricazione;

2) darsi atto che sulle etichette o sui recipienti dovranno essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

3) che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 21 ottobre 2003

Il dirigente: BRANCATI

03A12246

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria. (Determinazione n. 41).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 27 ottobre 2003, prot. n. 263700, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura Territorio in ambiente WEB avvenuta il giorno 23 ottobre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 31 ottobre 2003, prot. n. 972/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria: il giorno 23 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile all'appuntato scelto dei Carabinieri Giovanni Dimitri, con la seguente motivazione:

«Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi più volte nel mare fortemente agitato riuscendo, dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, a trarre in salvo due persone ormai sul punto di annegare e a fornire determinante collaborazione per la ricerca ed il recupero del corpo di un uomo che era stato travolto dalle acque.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 29 giugno 2002 Cupra Marittima e Marina di Massignano (Ascoli Piceno)

Medaglie d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al maresciallo capo dei Carabinieri Carmelo Sberna, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione in fiamme, riuscendo, unitamente ad altro maresciallo, a trarre in salvo un'anziana donna ormai allo stremo delle forze. Reiterava quindi l'intervento per portare all'esterno una bombola di gas, scongiurando così più gravi conseguenze. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 12 novembre 2002 - Catona (Reggio Calabria).

Al maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Gelo, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva in un'abitazione in fiamme, riuscendo, unitamente ad altro maresciallo, a trarre in salvo un'anziana donna ormai allo stremo delle forze. Reiterava quindi l'intervento per portare all'esterno una bombola di gas, scongiurando così più gravi conseguenze. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 12 novembre 2002 - Catona (Reggio Calabria).

Al maresciallo capo dei Carabinieri Fabio Martina, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad un collega, all'interno di un pubblico ufficio dove un individuo, in preda a grave alterazione psichica ed armato di pistola, teneva sotto sequestro, a scopo estorsivo, quattro persone. Introdottosi nei locali, utilizzando un diversivo per distrarre lo squilibrato, riusciva a disarmarlo ed a trarlo in arresto dopo una violenta colluttazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere» — 16 maggio 2002 - Alessandria.

All'appuntato scelto dei Carabinieri Salvatore Romeo, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad un collega, all'interno di un pubblico ufficio dove un individuo, in preda a grave alterazione psichica ed armato di pistola, teneva sotto sequestro, a scopo estorsivo, quattro persone. Introdottosi nei locali, utilizzando un diversivo per distrarre lo squilibrato, riusciva a disarmarlo ed a trarlo in arresto dopo una violenta colluttazione. Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere» — 16 maggio 2002 - Alessandria.

Al carabiniere scelto Antonio Mosca, medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «Con determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva presso un condominio dove una persona, barricatasi all'interno della propria abitazione satura di gas, minacciava di provocare un'esplosione. Assicuratosi dello sgombero dell'edificio, irrompeva nell'appartamento e, dopo una cruenta colluttazione, riusciva ad immobilizzare il folle e a chiudere l'erogatore del gas, scongiurando così il pericolo di deflagrazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 13 luglio 2002 - Roma.

Alla memoria del sig. Michele Rastelli, è conferita la medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un grave incidente avvenuto su un raccordo autostradale, arrestava il veicolo di soccorso ACI, del quale era alla guida, all'interno della piazzola di sosta accingendosi a prestare aiuto agli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ma veniva travolto ed ucciso da un'autovettura sopraggiunta a forte velocità. Chiaro esempio di elette virtù civiche, di altruismo e di incondizionato senso del dovere» — 7 settembre 2001 - Fontanellato (Parma).

Al finanziere scelto Calogero Sciandrone, è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, del pericolo, si calava all'interno di un fossato per soccorrere un operaio che, intento a spargere bitume, era rimasto svenuto sul fondo a causa delle esalazioni provocate dal catrame, riuscendo, dopo reiterati tentativi, a salvarlo riportandolo in superficie. Chiaro esempio di alto senso del dovere e di umana solidarietà» — 6 settembre 2002 - Catanzaro.

Medaglie di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al maresciallo dei Carabinieri Quintino Russo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione ed esemplare coraggio, non esitava, unitamente ad un collega ed in presenza di condizioni meteorologiche avverse, a calarsi con l'ausilio di mezzi di fortuna, lungo una parete rocciosa riuscendo a trarre in salvo un uomo che vi si era rifugiato, a causa del mare in burrasca che aveva travolto la propria imbarcazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» — 9 agosto 2002 - Peschici (Foggia).

Al Carabiniere Stefano Fefè, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione ed esemplare coraggio, non esitava, unitamente ad un collega ed in presenza di condizioni meteorologiche avverse, a calarsi, con l'ausilio di mezzi di fortuna, lungo una parete rocciosa riuscendo a trarre in salvo un uomo che vi si era rifugiato, a causa del mare in burrasca che aveva travolto la propria imbarcazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere» — 9 agosto 2002 - Peschici (Foggia).

Al maresciallo ordinario dei Carabinieri Sabatino Ramolo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nel fiume Menago, ove era precipitata un'autovettura con due persone a bordo, riuscendo a salvare da sicura morte uno degli occupanti e concorrendo al recupero del corpo dell'altro passeggero, già deceduto per annegamento. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 29 agosto 2002 - Cerea (Verona).

All'appuntato dei Carabinieri Gianni Voria, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «In occasione di un violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi torrenti, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si immergeva ripetutamente nelle turbinose acque di un fiume in piena riuscendo, dopo estenuanti sforzi e coadiuvato da altri soccorritori tra cui un altro militare dell'arma, a trarre in salvo un'anziana donna, ormai allo stremo delle forze, rimasta bloccata all'interno della propria abitazione, completamente allagata. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 23 ottobre 2002 - Pistoia.

All'appuntato scelto dei Carabinieri Antonio Peccerilli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad inoltrarsi a nuoto nel mare fortemente agitato riuscendo, dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, a raggiungere e trarre in salvo due persone ormai sul punto di annegare. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 22 luglio 2002 - Fano (Pesaro e Urbino).

All'agente di polizia municipale Paolo Goina, è conferita la medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nel mare fortemente agitato, in soccorso di un uomo che rischiava di annegare, riuscendo a trarlo salvo a riva. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere» — 30 giugno 2001 - Diano Marina (Imola).

03A12315-03A12318-03A12317

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 maggio 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) Carabiniere scelto Michele Cimbali;

2) Carabiniere Raimondo Savastano — 5 novembre 2000 - Marsciano (Perugia)

«Componente di una pattuglia, con generoso slancio si prodigava, unitamente ad altro militare, per soccorrere una donna che, caduta in un pozzo per la raccolta delle acque piovane, rischiava la vita, riuscendo ad afferrarle i polsi e trattenendola fino all'arrivo dei Vigili del fuoco».

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al maresciallo ordinario dei Carabinieri Mario Vinci con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in uno stabile dove uno psicolabile aveva saturato il proprio appartamento di gas a scopo suicida. Dopo aver abbattuto la porta d'ingresso trasportava l'uomo, privo di sensi, fuori dall'abitazione traendolo in salvo» — 10 aprile 2002 - Mosciano Sant'Angelo (Teramo).

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 maggio 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1) agente della polizia municipale Antonio Stira;

2) agente della polizia municipale Salvatore Pilato — 12 febbraio 2001 - Bagheria (Palermo):

«Componente di una pattuglia interveniva, unitamente ad altro collega, in soccorso di una donna che si era rifugiata sul balcone della propria abitazione con intenti suicidi, riuscendo a trarla in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere».

3) maresciallo dei carabinieri Claudio Luceri;

4) brigadiere dei carabinieri Rinaldo Pinna — 14 gennaio 2002 - Domusnovas (Cagliari)

«Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a raggiungere, unitamente ad altro militare, il ciglio di un alto viadotto riuscendo ad afferrare ed a trarre in salvo una donna che stava per lanciarsi nel vuoto a scopo suicida. Chiaro esempio di elette virtù civiche e umana solidarietà».

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2003 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone, per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) maresciallo ordinario della Guardia di finanza Raimondo Mosca -— 7 aprile 2002 - Muggia (Trieste).

«Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna e a chiudere la valvola generale dell'impianto a gas metano, scongiurando così un grave disastro».

2) sig. Angelo Maresca — 16 luglio 2000 - Chiavari (Genova).

«Con generoso slancio e pronta determinazione, non esitava a tuffarsi in mare per trarre in salvo due bagnanti in grave difficoltà, riuscendo a portarle a riva»;

3) sig. Nicodemo Felletti — 22 luglio 2000 - Chiavari (Genova).

«Con generoso slancio non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di una ragazza che, avendo perso i sensi, si trovava in grave pericolo di vita, riuscendo a portarla a riva, dove le prestava i primi soccorsi».

03A12314-03A12316-03A12319-03A12360

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1828
Yen giapponese	129,67
Corona danese	7,4392
Lira Sterlina	0,69680
Corona svedese	8,9955
Franco svizzero	1,5499
Corona islandese	89,24
Corona norvegese	8,1500
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,58408
Corona ceca	31,890
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,30
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6506
Lira maltese	0,4284
Zloty polacco	4,6595
Leu romeno	40137
Tallero sloveno	236,4700
Corona slovacca	40,905
Lira turca	1738865
Dollaro australiano	1,6422
Dollaro canadese	1,5464
Dollaro di Hong Kong	9,1879
Dollaro neozelandese	1,8541
Dollaro di Singapore	2,0395
Won sudcoreano	1422,26
Rand sudafricano	7,6807

Cambi del giorno 27 novembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1902
Yen giapponese	129,99
Corona danese	7,4397
Lira Sterlina	0,69470
Corona svedese	9,0373
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	89,25
Corona norvegese	8,1645
Lev bulgaro	1,9498
Lira cipriota	0,58408
Corona ceca	32,030
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,29
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6529
Lira maltese	0,4284
Zloty polacco	4,6611
Leu romeno	40322
Tallero sloveno	236,4500
Corona slovacca	40,950
Lira turca	1741412
Dollaro australiano	1,6477
Dollaro canadese	1,5567
Dollaro di Hong Kong	9,2421
Dollaro neozelandese	1,8638
Dollaro di Singapore	2,0528
Won sudcoreano	1431,87
Rand sudafricano	7,6396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13063-03A13062

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo»

Estratto decreto n. 471 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: METRONIDAZOLO, anche nella forma e confezione: «250 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 031290024\G (in base 10), 0XUWP8 (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metronidazolo 250 mg;

eccipienti: saccarosio 100 mg; amido 317 mg; sodio amido glicolato 13 mg; talco 13 mg; magnesio stearato 7 mg.

Indicazioni terapeutiche: uretriti e vaginiti sintomatiche da trichomonas vaginalis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12793

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Laba»

Estratto decreto n. 514 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tosi Farmaceutici S.a.s., con sede in corso della Vittoria, 12/B - Novara, con codice fiscale n. 00109210039.

Medicinale: LABA.

Confezioni:

A.I.C. n. 028974018 - «capsula molle vaginale» 1 flacone da 6 capsule molli vaginali;

A.I.C. n. 028974032 - «capsula molle vaginale» 1 flacone da 3 capsule molli vaginali (sospesa),

è ora trasferita alla società Anidral S.r.l., con sede in via Pietro Custodi, 12 - Novara, con codice fiscale n. 01092820032.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactyl Eps»

Estratto decreto n. 516 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede in via V. Grassi, 9/11/13/15 - Roma (Tor Sapienza), con codice fiscale n. 00583540588.

Medicinale: LACTYL EPS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034542011 - «6 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 034542023 - «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine,

è ora trasferita alla società Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atinorm»

Estratto decreto n. 519 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Medicinale: ATINORM.

Confezione: A.I.C. n. 028151025 - 30 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società Bioprogress Pharma S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 06253791005.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acticrom»

Estratto decreto n. 520 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, con codice fiscale n. 00798630158.

Medicinale: ACTICROM.

Confezione: A.I.C. n. 029071014 - collirio 1 flacone 10 ml,

è ora trasferita alla società Euro-Pharma S.r.l., con sede in corso Tassoni, 25 - Torino, con codice fiscale n. 06328630014.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucocis»

Estratto decreto n. 522 del 30 ottobre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Giunio Bazzoni, 5 - Roma, con codice fiscale n. 11929810155.

Medicinale: MUCOCIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 024165021 - AD sciroppo 200 ml 5%;

A.I.C. n. 024165058 - BB sciroppo 200 ml 2%;

A.I.C. n. 024165084 - 30 bust. orali 5 g 300 mg,

è ora trasferita alla società SO.SE.Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22, Pomezia - Roma, con codice fiscale n. 011 63980681.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12789

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamina C UPSA»

Estratto decreto n. 535 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VITAMINA C UPSA, nelle forme e confezioni: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse, «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: UPSA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Virgilio Maroso n. 50, c.a.p. 00142, Italia, codice fiscale 09649610152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 033886019 (in base 10) 10B3U3 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse masticabili;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires UPSA - Avenue des Pyrenèes Le Passage D'Agen (Francia) (produzione e confezionamento) - Laboratoires UPSA - Avenue du Docteur Jean Bru Agen (Francia) (controllo finale).

Composizione: ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 500 mg;

eccipienti: mannitolo 1,3345 g - riboflavina-5-fosfato (sale sodico) 0,0005 g - aspartame 0,02 g - talco 0.025 g - magnesio stearato 0.025 g - aroma frutto della passione 0,06 g;

confezione: «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 033886021 (in base 10) 10B3U5 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse effervescenti;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires UPSA - Avenue des Pyrenèes Le Passage D'Agen (Francia) (produzione e confezionamento) - Laboratoires UPSA - Avenue du Docteur Jean Bru Agen (Francia) (controllo finale).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 1000 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1 g - acido citrico anidro 0,8 g - saccarosio 0,628 g - sodio saccarinato 0,015 g - PEG 6000 0,03 g - sodio benzoato 0,05 g - giallo tramonto 0,002 g - aroma arancia 0,075 g.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina C.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12791

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto decreto n. 536 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZIRTEC, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 10 ml e «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 75 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza - Torino, via Praglia n. 15, c.a.p. 10044, Italia, codice fiscale 00471770016.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 026894067 (in base 10), 0TNRRM (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: U.C.B. Pharma S.p.a. - via Praglia n. 15 - Pianezza 10144 Torino - (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); UCB Farchim S.A. Z.I. de Planchy - Chemin de Croix Blanche 10 - Bulle (Svizzera) (produzione compresse bulK) e Alfa Wassermann S.p.a. Contrada S.Emidio - Alanno Scalo (Pescara) (Confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66,40 mg - cellulosa microcristallina 37,0 mg - silice colloidale anidra 0,60 mg - magnesio stearato 1,20 mg - Ipromellosa 2,156 mg - Macrogol 400 0,216 mg - Titanio diossido 1,078;

confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 026894081 (in base 10) 0TNRS1 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: U.C.B. Pharma S.p.a. - via Praglia n. 15 - Pianezza 10144 (Torino) - (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: glicerolo 85% 294,10 mg, glicole propilenico 350 mg, saccarina sodica 10 mg, metile paraidrossibenzoato 1,35 mg, propile paraidrossibenzoato 0,15, mg sodio acetato 10 mg, acido acetico glaciale 0,53 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml;

confezione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 75 ml - A.I.C. n. 026894093 (in base 10) 0TNRSF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: U.C.B. Pharma S.p.a. - via Praglia n. 15 - Pianezza 10144 (Torino) - (Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: cetirizina dicloroidrato 1 mg;

eccipienti: glicerolo 85% 235,20 mg, glicole propilenico 50 mg, saccarina sodica 1 mg, metile paraidrossibenzoato 1,35 mg, propile paraidrossibenzoato 0,15 mg, sodio acetato 4,20 mg, acido acetico glaciale 1 mg, sorbitolo non cristallizzabile 70% 450 mg, aroma banana 0,18 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti stagionali, della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantetina»

Estratto provvedimento n. 620 del 30 ottobre 2003

Specialità medicinale: PANTETINA «300 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 009559067.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Pantetina«, «300 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 009559067, prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 188 del 13 giugno 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12790

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Lectade He»

Estratto decreto n. 127 del 31 ottobre 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0181/00l.

Specialità medicinale per uso veterinario: LECTADE HE (polvere per soluzione orale) reidratante orale per vitelli.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: stabilimento Pfizer France S.A. sito in Amboise (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

confezione da 6 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634010;

confezione da 12 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634022;

confezione da 24 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634034;

confezione da 30 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634046;

confezione da 48 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634059;

confezione da 60 coppie di bustine - A.I.C. n. 103634061.

Composizione:

busta A (miscela di elettroliti)	grammi per busta	%p/p
principi attivi:		
glicina	3.0	11.4
sodio acetato anidro	6.6	24.9
sodio cloruro	4.8	18.2
tripotassio citrato monoidrato	6.5	24.6
disodio citrato sesquidrato	5.3	19.9

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

busta B		
glucosio monoidrato	166.00	100.0

Specie di destinazione: vitelli.

Indicazioni terapeutiche: è una terapia reidratante orale ad alta energia per il trattamento della disidratazione, acidosi e perdita di elettroliti ed energia associata alla diarrea dei vitelli.

Tempi di sospensione: carni e visceri: zero giorni.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione; dopo la ricostituzione: 24 ore.

Se viene miscelato con un sostitutivo del latte, la miscela non utilizzata deve essere eliminata dopo la somministrazione.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danilon»

Estratto decreto n. 128 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale: DANILON, granulato per uso orale, nelle confezioni: scatola da 18 buste - A.I.C. n. 102506019 e scatola da 60 buste - A.I.C. n. 102506021.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Dr. Esteve - Av. Mare de Deu de Montserrat, 221 - Barcellona (Spagna).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. - via Duilio n. 13 - Roma.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate.

La specialità medicinale per uso veterinario suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12798

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ovitrol collare per cani»

Estratto decreto n. 129 del 31 ottobre 2003

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0178/00l (2 luglio 2003).

Specialità medicinale per uso veterinario: OVITROL COLLARE PER CANI.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health UK Ltd, New Cambridge House, Litlington, Nr Royston Herts, SG8 OSS - Regno Unito.

Produttore: officina produzione Wellamark International, 12200 Denton Drive, Dallas, Texas (USA) con effettuazione dei controlli sul prodotto finito presso l'officina Klochner Pentapack, Rhymney, Gwent (UK).

Confezioni e numeri di A.I.C.: 1 collare da 35 g - A.I.C. n. 103625012.

Composizione:

principi attivi: (S)-metoprene 2,1% p/p (0,74 g per collare);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della moltiplicazione delle pulci (Ctenocephalides spp.) tramite l'inibizione dello sviluppo delle uova delle pulci per 12 mesi dopo l'applicazione del collare. Ciò contribuisce a prevenire qualsiasi ulteriore accumulo rilevante di pulci nella casa.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12799

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danidol»

Estratto decreto n. 130 del 3 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: DANIDOL (soluzione iniettabile).

Titolare A.I.C.: ditta Esteve Srl, Roma, via Duilio n. 13 - codice fiscale 07306141008.

Produttore: officina Fort Dodge Veterinaria S.A. sita in Crta. Camprodon s/n, 17813 Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: ketoprofene 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei processi infiammatori respiratori, della ghiandola mammaria (edema mammano, mastite) nelle affezioni del sistema muscoloscheletrico, che decorrono con infiammazione, dolore e/o febbre, e nei processi di origine infettiva (sindrome respiratoria bovina, complesso respiratorio suino, sindrome mastite-metrite-agalassia della scrofa).

Specie di destinazione: suini e bovini.

Tempo di attesa:

bovini e suini - carne: 4 giorni;

bovini - latte: 0 giorni.

Validità: in confezione integra 24 mesi, dopo la prima apertura 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12797

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto decreto n. 925 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., 8, Rue Jonas Salk - Lione cedex 07 Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 (delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml, A.I.C. n. 034126058/M (in base 10) 10KG7B in base 32);
classe: «C»;

10 flaconcini di polvere + 10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml, A.I.C. n. 034126060/M (in base 10) 10KG7D (in base 32);
classe «C»;

Forma farmaceutica: polvere liofilizzata e sospensione per uso iniettabile.

Composizione: una dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi:

tossoide difterico purificato: non meno di 30 unità internazionali (U.I.#);

tossoide tetanico purificato: non meno di 40 unità internazionali (U.I.*);

tossoide pertussico purificato (PTxd) 25 mcg;

emoagglutinina filamentosa purificata (FHA) 25 mcg;

poliovirus inattivato tipo 1 (Mahoney): 40 unità di antigene D**;

poliovirus inattivato di tipo 2 (MEF-1): 8 unità di antigene D**;

poliovirus inattivato tipo 3 (Saukett): 32 unità di antigene D**.

Polisaccaride di Haemophilus influenzae di tipo b coniugato con la proteina del tetano 10 mcg:

come valore medio;

* limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p=0,95);

** quantità di antigene nel bulk finale del prodotto.

Eccipienti:

idrossido di alluminio come AI^{+3} 0,30 mg;

formaldeide 12,5 mcg;

2-fenossietanolo 2,5 μl

trometamolo 0,6 mg;

teman.

Medium 199* in acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml:

complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili.

Il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, tiomersale, neomicina, streptomicina e polimixina B utilizzate in fase di produzione.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: immunizzazione attiva contro difterite, tetano pertosse e poliomielite e contro le infezioni invasise sostenute da Haemophilus influenzae di tipo b (meningite, setticemia, cellulite, artrite, epiglottide), per la vaccinazione primaria nei neonati, per il richiamo (booste) nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario di vaccinazione con Pentavac o nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un vaccino antidifterico-antitetanico-antipertussico a cellule intere o acellulare-antipolio, in somministrazione contemporanea o meno con il vaccino coniugato liofilizzato anti Haemophilus influenzae tipo b.

Produzione: Aventis Pasteur S.A. - Campus Merieux 1541 Avenue Marcel Merieux - 69280 Marcy l'Etoile Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13054

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Estratto provvedimento n. 249 del 12 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VETMEDIN, nelle confezioni tubo 100 capsule da 2,5 mg, tubo 100 capsule da 5 mg, flacone da 100 capsule 1,25 mg - A.I.C. n. 102409.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta cambiamento del produttore del medicinale - sito addizionale con variazioni correlate: modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito limitatamente alla confezione tubo 100 capsule da 5 mg.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione, limitatamente alla confezione tubo 100 capsule da 5 mg, l'aggiunta del sito di produzione Klocke Pharma Service GmbH, Strassburger Strasse 77 - D-77763 Appenweier (Germania).

Alla modifica del sito produttivo vengono correlate la variazione delle dimensioni del lotto del prodotto finito che da 160,80 kg di miscela finale (corrispondenti a 600.000 capsule) diventa 201 kg (corrispondente a 750.000 capsule) e modifiche secondarie del metodo di fabbricazione al fine di ottimizzare il processo produttivo nel nuovo sito di fabbricazione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A12804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Estratto provvedimento n. 250 del 12 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VETMEDIN, nelle confezioni tubo 100 capsule da 2,5 mg, tubo 100 capsule da 5 mg, flacone da 100 capsule 1,25 mg - A.I.C. n. 102409.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta cambiamento del produttore del medicinale - sito addizionale con variazioni correlate: modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito limitatamente alla confezione tubo 100 capsule da 2,5 mg.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione, limitatamente alla confezione tubo 100 capsule da 2,5 mg, l'aggiunta del sito di produzione Klocke Pharma Service GmbH, Strassburger Strasse 77 - D-77763 Appenweier (Germania).

Alla modifica del sito produttivo vengono correlate la variazione delle dimensioni del lotto del prodotto finito che da 160 kg di miscela finale (corrispondenti a 800.000 capsule) diventa 200 kg (corrispondente a 1.000.000 capsule) e modifiche secondarie del metodo di fabbricazione al fine di ottimizzare il processo produttivo nel nuovo sito di fabbricazione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A12803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Estratto provvedimento n. 251 del 12 novembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: VETMEDIN, nelle confezioni tubo 100 capsule da 2,5 mg, tubo 100 capsule da 5 mg, flacone da 100 capsule 1,25 mg - A.I.C. n. 102409.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta cambiamento del produttore del medicinale - sito addizionale con variazioni correlate: modifica secondaria della produzione del medicinale; modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito limitatamente alla confezione flacone 100 capsule da 1,25 mg.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione, limitatamente alla confezione flacone 100 capsule da 1,25 mg, l'aggiunta del sito di produzione Klocke Pharma Service GmbH, Strassburger Strasse 77 - D-77763 Appenweier (Germania).

Alla modifica del sito produttivo vengono correlate la variazione delle dimensioni del lotto del prodotto finito che da 160 kg di miscela finale (corrispondenti a 1.600.000 capsule) diventa 100 kg (corrispondente a 1.000.000 capsule) e modifiche secondarie del metodo di fabbricazione al fine di ottimizzare il processo produttivo nel nuovo sito di fabbricazione.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A12802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanamucil»

Estratto provvedimento n. 252 del 12 novembre 2003

Adeguamento al reg. 2377/90/CE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario: KANAMUCIL - A.I.C. n. 102084.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezioni: flaconi da 10 ml (035), 100 ml (011), 250 ml (047), 500 ml (023).

Titolare A.I.C.: Gellini International Srl, via Nettunense km 20,300 - 04011 - Aprilia (Latina).

Negli stampati delle confezioni «Kanamucil» - A.I.C. n. 102034 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, caprini, pollame (ad eccezione di animali produttori di uova) cani, gatti.

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: «è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12795

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kanacill-Zoo»

Estratto provvedimento n. 253 del 12 novembre 2003

Adeguamento al reg. 2377/90/CE e successive modifiche.

Specialità medicinale ad uso veterinario: KANACILL-ZOO - A.I.C. n. 102082.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezioni: 100 ml (017), 500 ml (031).

Titolare A.I.C: Gellini International S.r.l., via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina).

Negli stampati delle confezioni «Kanacill-Zoo» - A.I.C. n. 102082 alla voce «specie di destinazione», devono essere riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, ovini, caprini, polli (ad eccezione di animali produttori di uova) cani, gatti.

La somministrazione ad «animali produttori di uova destinate al consumo umano» non è consentita. Pertanto, le eventuali confezioni non recanti l'avvertenza: "è vietata la somministrazione ad animali produttori di uova destinate al consumo umano"», devono essere ritirate.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A12796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylosina 200 BMP».

Estratto provvedimento n. 254 del 12 novembre 2003

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi TYLOSINA 200 BMP.

Modifica numero di autorizzazione immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: DOX - AL Italia S.p.a., via Fermi, 2, Correzzana (Milano).

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103364016.

Oggetto del provvedimento: alla premiscela per alimenti medicamentosi indicata all'oggetto viene attribuito il numero A.I.C. 103362012 in sostituzione di quello indicato nel decreto n. 127 del 4 giugno 2002.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il numero A.I.C.

I lotti già prodotti, con il numero in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12801

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor di marina

MEDAGLIA DI BRONZO

Con decreti 12 settembre 2003, sono state conferite le seguenti ricompense:

Al 1° maresciallo nocchiere di porto/motorista Nigro Carlo, matr. 64GA0276/SP, nato a Gaeta (Latina) il 22 marzo 1964, è concessa una medaglia di bronzo al valor di marina, con la seguente motivazione:

«titolare dell'ufficio locale marittimo di Ponza, in occasione di un improvviso incendio ad una imbarcazione da diporto avvenuto durante le operazioni di rifornimento di carburante nel porto di Ponza, con grave rischio per le altre imbarcazioni ormeggiate e per il rilevante numero di turisti, dirigeva con successo le operazioni di soccorso disponendo l'immediato disormeggio e allontanamento delle imbarcazioni presenti sui pontili limitrofi. Con coraggio saliva a bordo della imbarcazione per evitare l'eventuale estensione delle fiamme al serbatoio di benzina e, successivamente, ne disponeva il rimorchio e il conseguente allontanamento. Manifesto esempio di alta professionalità, perizia marinaresca e coraggio che ha contribuito ad esaltare il prestigio della Marina militare e del Corpo delle Capitanerie di porto» — Porto di Ponza, 5 agosto 2002.

Al sottocapo nocchiere di porto/motorista Matrone Giuseppe, matr. VRB00C055M, nato a Napoli il 5 settembre 1981, è concessa una medaglia di bronzo al valor di marina, con la seguente motivazione:

«in occasione di un improvviso incedio ad una imbarcazione da diporto avvenuto durante le operazioni di rifornimento di carburante nel porto di Ponza, con grave rischio per le altre imbarcazioni ormeggiate e per il rilevante numero di turisti, si prodigava con successo nelle prime operazioni di soccorso disponendo l'immediato allontanamento dei turisti presenti sul pontile. Con coraggio saliva a bordo della imbarcazione per evitare l'eventuale estensione delle fiamme al serbatoio di benzina e, successivamente, contribuiva al rimorchio e il conseguente allontanamento dell'imbarcazione. Manifesto esempio di alta professionalità, perizia marinaresca e coraggio che ha contribuito ad esaltare il prestigio della Marina militare e del Corpo delle Capitanerie di porto» — Porto di Ponza, 5 agosto 2002.

03A12361

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33038 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. S.G.N. - Società Grafica Novarese, con sede in Milano, unità di Caltignaga (Torino), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1° dicembre 2003.

Con decreto n. 33039 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nuova Editoriale Atesina, con sede in Bolzano, unità di Bolzano, per il periodo dal 1° giugno 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33046 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Smeb Cantieri Navali, con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 7 ottobre 2003.

Con decreto n. 33047 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Vema, con sede in Arzola Dell'Emilia (Bologna), unità di Bologna, per il periodo dal 28 aprile 2003 al 27 aprile 2004.

Con decreto n. 33048 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Moto Guzzi, con sede in Mandello Del Lario (Lecco), unità di Mandello Del Lago (Lecco), per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 gennaio 2004.

Con decreto n. 33049 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bruno Magli, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 18 marzo 2003 al 17 marzo 2004.

Con decreto n. 33050 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Coop. Costruttori, con sede in Argenta (Ferrara), unità di, vedi elenco allegato al decreto ministeriale, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 1° luglio 2003.

Con decreto n. 33051 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sodexim, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 33052 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.S. Computer Manufacturing Services, con sede in Scarmagno (Torino), unità di Scarmagno (Torino), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33053 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (stabilimento tessuti) (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 33054 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concessione previdenziale art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rambaudi industriale in liquidazione, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 24 luglio 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 33055 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Meraklon, con sede in Terni (Terni), unità di Terni - Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2003 al 21 gennaio 2004.

Con decreto n. 33056 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Icomas, con sede in Piagge (Pesaro), unità di Piagge (Pesaro), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1° giugno 2004.

Con decreto n. 33057 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rubinetterie Rapetti, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere (Mantova) - Solferino, via Pellegrine (Mantova), per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33058 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.R.C.I., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 33059 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. D. Lazzaroni & C., con sede in Milano, unità di Uboldo-Saronno (Varese), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 33060 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fincam, con sede in Candelo (Biella), unità di Candelo (Biella), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 33061 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Peirs, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dall'11 agosto 2003 al 10 agosto 2004.

Con decreto n. 33062 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) - Pognano (Bergamo), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 33063 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (divisione coperte) (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 2003 al 8 giugno 2004.

Con decreto n. 33064 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sat in liquidazione, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 33065 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nortel Networks con sede in Milano, unità di Burolo (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 33066 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Lamital, con sede in Nichelino (Torino), unità di Centallo (Cuneo), per il periodo dal 19 aprile 2003 al 18 aprile 2004.

Con decreto n. 33067 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Acquafil Technopolymers, con sede in Arco (Trento), unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 18 agosto 2003 al 17 agosto 2004.

Con decreto n. 33068 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Felsinea ristorazione c/o Infun-For, con sede in Calderara di Reno (Bologna), Unità di Rovigo, per il periodo dal 23 giugno 2003 al 27 settembre 2003.

Con decreto n. 33069 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Piaggio, con sede in Milano, unità di Pontedera c/o Piaggio (Pisa), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33070 del 30 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Intercoil, con sede in Limatola (Benevento), unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

03A12376

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Città Futura» a r.l., in Palo del Colle

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «Città Futura», a r.l., posizione n. 7591/273914, con sede in Palo del Colle (costituita per rogito notaio Concetta Adriana Della Ratta data 29 marzo 1995, rep. 18932) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12419

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32958 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Gruppo Calzaturiero Campano, con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 15 settembre 2003 al 12 settembre 2004.

Con decreto n. 32959 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. San Valeriano, con sede in Virle Piemonte (Torino), unità di Virle Piemonte (Torino), per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 32960 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Assioma, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32961 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.p.a. Simonelli Trafilerie, con sede in Sarezzo (Brescia), unità di Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32962 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Maglificio Giulia, con sede in Bazzano (Bologna), unità di Bazzano (Bologna), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32963 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.p.a. Actaris, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32964 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta Scarl Agricola Tre Valli, con sede in Verona, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 32965 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Antico Opificio Serico De Negri, con sede in San Leucio di Caserta (Caserta), unità di San Leucio di Caserta (Caserta), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 32967 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Acciaierie di Calvisano, con sede in Calvisano - Loc. Viadana (Brescia), unità di Calvisano Loc. Viadana (Brescia), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2005.

Con decreto n. 32968 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.p.a. Filatura di Grignasco, con sede in Grignasco (Novara), unità di Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 32969 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta Sas Tessitura di Paganini Angelo di Paganini A & C, con sede in Parabiago (Milano), unità di Parabiago (Milano), per il periodo dal 23 giugno 2003 al 22 giugno 2004.

Con decreto n. 32970 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. SER.FE.R., con sede in Viterbo, unità di Padova e Venezia, per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 9 dicembre 2003.

Con decreto n. 32975 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.p.a. Chiesa & Tirelli Rotograf, con sede in Tavagnacco (Udine), unità di Fagagna (Udine) e Tavagnacco (Udine), per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 32976 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.r.l. Mario Valente Firenze, con sede in Locorotondo (Bari), unità di Locorotondo (Bari), per il periodo dal 14 maggio 2003 al 13 maggio 2004.

Con decreto n. 32977 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. V. La Gatta, con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli), unità di Pomigliano D'Arco (Napoli), per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 32978 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.r.l. C.D.F., con sede in Sovico (Milano), unità di Vinovo (Torino), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32972 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutt.ne aziendalele, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. I.M.E., Industria Manufatti per l'Edilizia, con sede in Enna, unità di Enna, per il periodo dal 7 gennaio 2003 al 6 gennaio 2005.

Con decreto n. 32973 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Euroresina Italia, con sede in Napoli, unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 19 agosto 2001 al 18 agosto 2002.

Con decreto n. 32974 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sachs Automotive Italia, con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32979 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Itam Molise, con sede in Bojano (Campobasso), unità di Bojano (Campobasso), per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 32980 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della ditta S.r.l. Siralunga, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Arona (Novara), per il periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

03A12357

Provvedimento concernente l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32966 del 23 ottobre 2003, è annullato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Flextronics International Avellino, con sede in Avellino, unità di Avellino, limitatamente al periodo dal 5 agosto 2003 al 4 agosto 2004.

03A12358

Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 32971 del 23 ottobre 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Flexider, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 9 settembre 2003 all'8 marzo 2004.

03A12359

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Consultrust Fiduciaria S.r.l.», in Pescara.

Con D.D. 4 novembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Consultrust Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Pescara, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 01694250687 è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A12244

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Teros S.r.l.», in Darfo Boario Terme.

Con D.D. 4 novembre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Teros S.r.l.», con sede legale in Darfo Boario Terme (Brescia), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 02410440982, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A12245

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Alan Cossutta intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Košuta», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-559/2003 di data 21 ottobre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/5830 di data 30 aprile 1936 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Stanislao Košuta (e non Kosuta) nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Cossutta».

Per l'effetto, il cognome del signor Alan Cossutta, nato il 14 agosto 1974 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), Bagnoli della Rosandra n. 319 è ripristinato nella forma originaria di «Košuta».

Su domanda della signora Silvia Danieli intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Danev», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-447/2003 di data 21 ottobre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto di data 19 dicembre 1929 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Danieli», come affermato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data 9 ottobre 2003, allegata alla richiesta.

Per l'effetto, il cognome della signora Silvia Danieli, nata il 19 agosto 1923 a Trieste, ivi residente a via lavareto n. 74 è ripristinato nella forma originaria di «Danev».

03A12377-03A12378

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 ottobre 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Iscrizione di varietà di canapa (fibrimor) nel Registro nazionale di specie agrarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 28 ottobre 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, art. 1, all'ultimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... Istituto *superiore* per le colture industriali (Bologna).», leggasi: «... Istituto *Sperimentale* per le colture industriali (Bologna).».

03A12966

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501279/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.